Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Sabato, 19 aprile** — **Numero 92**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

AVVISO

NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE

Edizione ufficiale

La R. Tipografia delle Mantellate di Roma (la sola incaricata della stampa delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale) ha testè pubblicato una edizione accuratissima del nuovo Codice di procedura penale, in volume stampato a caratteri grandi (corpo dieci) su carta a mano-macchina filigranata.

Il prezzo del volume è di L. 1,30 (lire una e centesimi trenta) e in tale somma è pure inclusa ogni eventuale spesa di posta per l'invio ai richiedenti fuori Roma.

Le richieste e i relativi vaglia devono indirizzarsi al « Contabile della Casa penale, servizio leggi-decreti, Roma ».

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Errata-corrige — Leggi e decreti: Legge *n. 285 che approva gli annessi atti firmati tra l'Italia e vari Stati, concernenti la protezione della proprietà industriale e la registrazione dei marchi di fabbrica e di commercio* — **R. decreto** *n. 307 col quale vengono estese alla città di Catania le disposizioni degli articoli 6, 1° comma, 7, 8 e 9 della legge 11 luglio 1907, n. 502, portante provvedimenti a favore della città di Roma* — **R. decreto** *n. 315 col quale vengono regolati i rapporti di sudditanza degli indigeni della Libia* — **R. decreto** *n. 318 col quale viene disciplinata la materia dei pesi e delle misure in Tripolitania ed in Cirenaica* — **RR. decreti** *nn. 305, 306, 308, 309, 310 e 311 riflettenti: Approvazione di contributo annuo da corrispondersi da un Comune a scuola per operai montatori meccanici elettricisti — Erezione in ente morale — Approvazione di statuti di Monti di pietà — Istituzione di un nuovo posto di ruolo nelle RR. scuole normali — Assegnazione di quote di concorso governativo a vari Comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia* — **Decreto Ministeriale** *per la adulterazione dell'alcool metilico mediante l'isofil* — **Ministero delle poste e dei telegrafi:** *Avviso* — **Ministeri d'agricoltura, industria e commercio, delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti:** *Disposizioni nel personali dipendenti* — **Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro:** *Conto riassuntivo del tesoro al 31 marzo 1913* — **Direzione generale del debito pubblico:** *Errata-corrige — Smarrimento di ricevuta* — **Direzione generale del tesoro:** ***Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione*** — **Ministero di agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale del commercio:** *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

Parte non ufficiale.

Diario estero — Dalla Libia — Cronaca artistica — Cronaca italiana — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* **— Bollettino meteorico — Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 6 febbraio 1913, n. 212, che approva il regolamento sull'istruzione forestale, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° aprile corr. anno, n. 76, per errore della copia trasmessa a questa Direzione, occorsero i seguenti errori che si rettificano:

Nell'art. 2, n. 1, invece di « ..... laurea in ingegneria civile », deve leggersi: « ..... laurea in ingegneria ».

Inoltre va soppresso l'intiero capoverso dello stesso art. 2: « Possono essere ammessi....., ecc. ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 285 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena e intera esecuzione è data all'atto firmato a Washington tra l'Italia e vari Stati, il 2 giugno 1911, compreso il relativo protocollo di chiusura, che modifica la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900.

Art. 2.

Piena e intera esecuzione è data all'atto firmato a Washington tra l'Italia e vari Stati, il 2 giugno 1911,

che modifica l'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900.

Art. 3.

Con apposito regolamento saranno fissate le norme per l'applicazione degli atti di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

Al testo francese degli atti è unita, e sarà contemporaneamente pubblicata, la traduzione italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Di San Giuliano — Nitti.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

UNION INTERNATIONALE pour la protection de la propriété industrielle

CONVENTION d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'empire allemand; Sa Majestè l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie; pour l'Autriche et pour la Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des États-Unis du Brésil; le Président de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République dominicaine; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président des États-Unis d'Amérique; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; le Président des États-Unis du Mexique; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté le Reine des Pays-Bas; le Président du Gouvernement provisoire de la République du Portugal; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral de la Confédération suisse; le Gouvernement tunisien,

Ayant jugé utile d'apporter certaines modifications et additions à la Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée a Bruxelles le 14 décembre 1900, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:

M. le D.r Haniel von Haimhausen, conseiller de l'ambassade de S. M. l'Empereur d'Allemagne à Washington;

M. Robolski, conseiller supérieur de régence, conseiller rapporteur au département imperial de l'intérieur;

M. le prof. Dr Albert Osterrieth;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie:

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

S. Exc. M. le baron Ladislas Hengelmueller de Hengervár, son conseiller intime, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Washington;

Pour l'Autriche:

S. Exc. M. le Dr Paul Chevalier Beck de Mannagetta et Lerchenau, son conseiller intime, chef de section au ministère i. r. des travaux publics et président de l'office i. r. des brevets d'invention,

Pour la Hongrie:

M. Elemér de Pompéry, conseiller ministériel à l'office royal hongrois des brevets d'invention.

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Jules Brunet, directeur général au ministère des affaires étrangères;

M. Georges de Ro, sénateur suppléant, délégué de la Belgique aux conférences pour la protection de la propriété industrielle de Madrid et de Bruxelles;

M. Albert Capitaine, avocat à la cour d'appel de Liège.

Lé President des États-Unis du Brésil:

M. R. de Lima e Silva, chargè d'affaires des États-Unis du Brésil à Washington.

Le Président de la République de Cuba:

S. Exc. M. Rivero, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Cuba à Washington.

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. Martin J. C. T. Clan, consul général du Danemark à New York.

Le Président de la République Dominicaine:

S. Exc. M. Emilio C. Joubert, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République dominicaine à Washington.

Sa Majesté le Roi d'Espagne:

S. Exc. don Juan Riaño y Gayangos, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Washington;

S. Exc. don Juan Florez Posada, directeur de l'école des ingénieurs de Madrid.

Le président des États-Unis d'Amérique:

M. Edward Bruce Moore, commissioner of patents;

M. Frederick P. Fisch, avocat à la cour suprême des États-Unis et à la cour suprême de l'État de New-York;

M. Charles H. Duell, ancien commissaire des brevets, ancien juge à la cour d'appel du district de Colombie, avocat à la cour suprême des États-Unis et à la cour suprême de l'État de New York;

M. Robert H. Parkinson, avocat à la cour suprême des États-Unis et a la cour suprême de l'État de l'Illinois;

M. Melville Church, avocat à la cour suprême des États-Unis;

Le président de la République française:

M. Lefèvre-Pontalis, conseiller de l'ambasade de la République française à Washington;

M. Georges Breton, directeur de l'office national de la propriété industrielle;

M. Michel Pelletier, avocat à la cour d'appel de Paris, délégué aux conférences pour la protection de la propriété industrielle de Rome, de Madrid et de Bruxelles;

M. Georges Maillard, avocat à la cour d'appel de Paris;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

M. Alfred Mitchell Innes, conseiller de l'ambassade de S. M. Britannique à Washington;

Sir Alfred Bateman, K. C. M. G., ancien comptroller general of commerce labor and statistics;

M. W. Temple Franks, comptroller general of patents, designs, and trade-marks;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Nob. Lazzaro dei marchesi Negrotto Cambiaso, conseiller de l'ambassade de S. M. le Roi d'Italie à Washington;

M. Emilio Venezian, ingénieur, inspecteur du ministère de l'agriculture, du commerce et de l'industrie;

M. le D.r Giovanni Battista Ceccato, attaché commercial à l'ambassade de S. M. le Roi d'Italie à Washington;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

M. K. Matsui, conseiller de l'ambasade de S. M. l'Empereur du Japon à Washington;

M. Morio Nakamatsu, directeur de l'office des brevets;

Le président des États-Unis du Mexique:

M. José de las Fuentes, ingénieur, directeur de l'office des brevets;

Sa Majesté le Roi de Norvége;

M. L. Aubert, secrétaire de la légation de S. M. le Roi de Norvége à Washington;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

M. le D.r F. W. J. G. Snyder van Wissenkerke, directeur de l'office de la propriété industrielle, conseiller au ministère de la justice;

Le président du gouvernement provisoire
de la République du Portugal:

S. Exc. M. le vicomte de Alte, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Portugal à Washington;

Sa Majesté le Roi de Serbie:

. . . .

Sa Majesté le Roi de Suède:

S. Exc. M. le comte Albert Ehrensvärd, son envoyé eytraordinaire et ministre plénipotentiaire à Washington;

Le Conseil fédéral de la Confédération Suisse:

S. Exc. M. Paul Ritter, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse à Wahington;

M. W. Kraft, adjoint du bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne;

M. Henri Martin, secrétaire de la légation de Suisse à Washigton;

Le président de la Répubblique française pour la Tunisie:

M. de Peretti de la Rocca, premier secrétaire de l'ambassade de la République française à Washington;

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Les pays contractants sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle.

Art. 2.

Les sujets ou citoyens de chacun des pays contractants jouiront, dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial, les indications de provenance, la répression de la concurrence déloyale, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

Aucune obligation de domicile ou d'établissement dans le pays où la protection est réclamée ne pourra être imposée aux ressortissants de l'Union.

Art. 3.

Sont assimilés aux sujets ou citoyens des pays contractants, les sujets ou citoyens des pays ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union.

Art. 4.

a) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'une modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays contractants, ou son ayant cause, jouira pour effecteur le dépôt dans les autres pays, et sous réserve des droits de tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

b) En conséquence le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplairas du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque.

c) Le délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité, et de quatre mois pour les dessins et modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.

d) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur, sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée. Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives. Les pays contractants pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue. Cette copie sera dispensée de toute légalisation. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt, émanant de cette administration, et d'une traduction. D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays contractant déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que ces conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité.

e) Ultérieurement d'autres justifications pourront être demandées.

Art. 4-*bis*.

Les brevets demandés dans les différents pays contractants par des personnes admises au bénéfice de la convention aux termes des articles 2 et 3, seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l'Union.

Cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance, qu'au point de vue de la durée normale.

Elle s'applique à tous les brevets existants au moment de sa mise en vigueur.

Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux pays, pour les brevets existants de part et d'autre au moment de l' accession.

Art. 5.

L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.

Toutefois, le breveté restera soumis à l'obligation d'exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets

brevetés, mais avec la restriction que le brevet ne pourra être frappé de déchéance pour cause de non-exploitation dans un des pays de l'Union qu'après un délai de trois ans, compté à partir du dépôt de la demande dans ce pays, et seulement dans le cas où le breveté ne justifierait pas des causes de son inaction.

Art. 6.

Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union.

Toutefois, pourront être refusées ou invalidées:

1° Les marques qui sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée.

2° Les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée.

Dans l'appreciation du caractère distinctif d'une marque, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque.

3° Les marques qui sont contraires à la morale ou à l'ordre public.

Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant a son principal établissement.

Si ce principal établissement n'est point situé dans un des pays de l'Union, sera considéré comme pays d'origine celui auquel appartient le déposant.

Art. 7.

La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle au dépôt de la marque.

Art. 7-*bis*.

Les pays conctractants s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques appartenant à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces collectivités ne possédent pas un établissement industriel ou commercial.

Cependant chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une collectivité pourra être admise à faire protéger ses marques.

Art. 8.

Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

Art. 9.

Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom commercial, sera saisi à l'importation dans ceux des pays de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.

Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation, la saisie sera remplacée par la probibition d'importation.

La saisie sera également effectuée dans le pays où l'apposition illicite aura eu lieu, ou dans le pays où aura éte importé le produit.

La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit de toute autre autorité compétente, soit d'une partie intéressée, particulier ou société, conformément à la legislation intérieure de chaque pays.

Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.

Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie à l'importation, ni la prohibition d'importation, ni la saisie à l'intérieur, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux.

Art. 10.

Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

Est réputé partie intéressée tout producteur, fabricant ou commerçant, engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située.

Art. 10-*bis*.

Tous les pays contractants s'engagent à assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.

Art. 11.

Les pays contractants accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un d'eux.

Art. 12.

Chacun des pays contractants s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabriques ou de commerce.

Ce service publiera, autant que possible, une feuille périodique officielle.

Art. 13.

L'Office international institué à Berne sous le nom de Bureau international pour la protection de la propriété industrielle est placé sous la haute autorité du gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.

Le Bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la propriété industrielle, et les réunira en une statistique générale, qui sera distribuée à toutes les administrations. Il procèdera aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédigera, à l'aide des documents qui seront mis à sa disposition par les diverses administrations, une feuille périodique en langue française sur les questions concernant l'objet de l'Union.

Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le Bureau international, seront répartis entre les administrations des pays de l'Union, dans la proportion du nombre des unités contributives ci-dessous mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part.

Le Bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Il fera sur sa gestion un rapport annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'Union.

La langue officielle du Bureau international sera la langue française.

Les dépenses du Bureau international seront supportées en commun par les pays contractants. Elles ne pourront, en aucun cas, dépasser la somme de soixante mille francs par année.

Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans

cette somme totale des frais, les pays contractants et ceux qui adhéreraient ultérieurement à l'Union seront divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

	Unités
1e classe	25
2e »	20
3e »	15
4e »	10
5e »	5
6e »	3

Ces coefficients seront multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera le montant de l'unité de dépense.

Chacun des pays contractants désignera, au moment de son accession, la classe dans laquelle il désire être rangé.

Le Gouvernement de la Confédération suisse surveillera les dépenses du Bureau international, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les autres administrations.

Art. 14.

La présente Convention sera soumise à des révisions périodiques, en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

A cet effet, des conférences auront lieu, successivement, dans l'un des pays contractants entre les délégués desdits pays.

L'administration du pays où doit siéger la conférence préparera, avec le concours du bureau international, les travaux de cette conférence.

Le directeur du bureau international assistera aux séances des conférences, et prendra part aux discussions sans voix délibérative.

Art. 15.

Il est entendu que les pays contractants se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.

Art. 16.

Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention, et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le pays adhérent.

Art. 16-*bis*.

Les pays contractants ont le droit d'accéder en tout temps à la présente Convention pour leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour certains d'entre eux.

Ils peuvent à cet effet soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats sont compris dans l'accession, soit nommer expressément ceux qui y sont compris, soit se borner à indiquer ceux qui en sont exclus.

Cette déclaration sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à touts les autres.

Les pays contractants pourront, dans les mêmes conditions, dénoncer la Convention pour leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour certains d'entre eux.

Art. 17.

L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de ceux des pays contractants qui sont tenus d'en provoquer l'application, ce qu'ils s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

Art. 17-*bis*.

La Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays contractants.

Art. 18.

Le présent Acte sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Washington au plus tard le 1er avril 1913. Il sera mis à exécution, entre les pays qui l'auront ratifié, un mois après l'expiration de ce délai.

Cet Acte, avec son protocole de clôture, remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront ratifié: la Convention de Paris du 20 mars 1883; le Protocole de clôture annexé à cet acte; le Protocole de Madrid du 15 avril 1891 concernant la dotation du Bureau international, et l'Acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900. Toutefois, les Actes précités resteront en vigueur dans les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte.

Art. 19.

Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire, lequel sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis. Une copie certifiée sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements unionistes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte.

Fait à Washington, en un seul exemplaire, le deux juin 1911.

Pour l'Allemagne:
Haniel von Haimhausen — H. Robolski — Albert Osterrieth.

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:
L. baron de Hengelmüller, ambassadeur d'Autriche-Hongrie.

Pour l'Autriche:
Dr. Paul Chevalier Beck de Mannagetta et Lerchenau, chef de section et président de l'office i. r. des brevets d'invention.

Pour la Hongrie:
Elémer de Pompéry, conseiller ministériel à l'office royal hongrois des brevets d'invention.

Pour la Belgique:
J. Brunet — Georges de Ro — Capitaine.

Pour le Bresil:
R. de Lima e Silva.

Pour Cuba:
Antonio Martin Rivero.

Pour le Danemark:
J. Clan.

Pour la République Dominicaine:
Emilio C. Joubert.

Pour l'Espagne:
Juan Riaño y Gayangos — J. Florez Posada.

Pour les Etats Unis d'Amérique:
Edward Bruce Moore — Melville Church — Charles H. Duell — Robt. H. Parkinson — Frederik P. Fish.

Pour la France:
Pierre Lefévre-Pontalis — G. Breton — Michel Pelletier — Georges Maillard.

Pour la Grande-Bretagne:
A. Mitchell Innes — A. E. Bateman — W. Temple Franks.
Pour l'Italie:
Lazzaro Negrotto Cambiaso — Emilio Venezian — G. B. Ceccato.
Pour le Japon:
K. Matsui — Morio Nakamatsu.
Pour les États-Unis du Mexique:
J. de las Fuentes.
Pour la Norvège:
Ludwig Aubert.
Pour les Pays-Bas:
Snyder van Wissenkerke.
Pour le Portugal:
J. F. H. M. da Franca, v.te d'Alte.
Pour la Serbie:
. . . .
Pour la Suède:
Albert Ehrensvärd.
Pour la Suisse:
P. Ritter — W. Kraft — Henri Martin.
Pour la Tunisie:
E. de Peretti de la Rocca.

Protocole de clôture.

Au moment de procéder à la signature de l'Acte conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Ad art. 1er. — Les mots « Propriété industrielle » doivent être pris dans leur acception la plus large; ils s'étendent à toute production du domaine des industries agricoles (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.), et extractives (minéraux, eaux minérales, etc.).

Ad art. 2. — *a*) Sous le nom de brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des pays contractants, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, etc., tant pour les procédés que pour les produits.

b) Il est entendu que la disposition de l'article 2 qui dispense les ressortissants de l'Union de l'obligation de domicile et d'établissement a un caractère interprétatif, et doit, par conséquent, s'appliquer à tous les droits nés en raison de la Convention du 20 mars 1883, avant la mise en vigueur du présent Acte.

c) Il est entendu que les dispositions de l'article 2 ne portent aucune atteinte à la législation de chacun des pays contractants, en ce qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux et la compétence de ces tribunaux, ainsi que l'élection de domicile ou la constitution d'un mandataire requises par les lois sur les brevets, les modèles d'utilité, les marques, etc.

Ad art. 4. — Il est entendu que, lorsqu'un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt, d'un modèle d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui que l'article 4 a fixé pour des dessins et modèles industriels.

Ad art. 6. — Il est entendu que la disposition du premier alinéa de l'article 6 n'exclut pas le droit d'exiger du déposant un certificat d'enregistrement régulier au pays d'origine, délivré par l'autorité compétente.

Il est entendu que l'usage des armoiries, insignes ou décorations publiques qui n'aurait pas été autorisé par les pouvoirs compétents, ou l'emploi des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un pays unioniste, peut être considéré comme contraire à l'ordre public dans le sens du n. 3 de l'article 6.

Ne seront, toutefois, pas considérées comme contraires à l'ordre public les marques qui contiennent, avec l'autorisation des pouvoirs compétents, la réproduction d'armoiries, de décorations ou d'insignes publics.

Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.

Le présent Protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que l'Acte conclu à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cet Acte, et aura même force, valeur et durée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole.

Fait à Washington, en un seul exemplaire, le deux juin 1911.

Haniel von Haimhausen.
H. Robolski.
Albert Osterrieth.
L. Baron de Hengelmuller.
Dr Paul Chevalier Beck de Mannagetta et Lerchenau.
Elamér de Pompéry.
J. Brunet.
Georges de Ro.
Capitaine.
R. de Lima e Silva.
J. Clan.
Juan Raño y Gayangos.
J. Florez Posada.
Edward Bruce Moore.
Melville Church.
Charles H. Duell.
Frederich P. Fish.
Robt. H. Parkinson.
Emilio C. Joubert.
Pierre Lefèvre-Pontalis.
Michel Pelletier.
G. Breton.
Georges Maillard.
A. Mitchell Innes.
A. E. Bateman.
W. Temple Franks.
Lazzaro Negrotto Cambiaso.
Emilio Venezian.
G. B. Ceccato.
K. Matsui.
Morio Nakamatsu.
J. de las Fuentes.
Snyder van Wissenkerke.
J. F. H. M. da Franca, v.te d'Alte.
Albert Ehrensvard.
P. Ritter.
W. Kraft.
Henri Martin.
E. de Peretti de la Rocca
Ludwig Aubert.
Antonio Martin Rivero.

UNION INTERNATIONALE
pour la protection de la propriété industrielle

Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 pour l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911, conclu entre l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Brésil, Cuba, l'Espagne, la France, l'Italie, le Mexique, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et la Tunisie.

Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont, d'un commun accord, arrêté le texte suivant, qui remplacera l'Arrangement signé à Madrid le 14 avril 1891 et l'Acte additionnel signé à Bruxelles le 14 décembre 1900, savoir:

Art. 1er.

Les sujets ou citoyens de chacun des pays contractants pourront s'assurer, dans tous les autres pays, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce acceptées au dépôt dans les pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international, à Berne, fait par l'entremise de l'administration dudit pays d'origine.

Art. 2.

Sont assimilés aux sujets ou citoyens des pays contractants les sujets ou citoyens des pays n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui, sur le territoire de l'Union restreinte constituée par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention générale.

Art. 3.

Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article premier. Il notifiera cet enregistrement aux diverses administrations. Les marques enregistrées seront publiées dans une feuille périodique éditée par le Bureau in-

ternational, au moyen des indications contenues dans la demande d'enregistrement et d'une cliché fourni par le déposant.

Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu:

1° De le déclarer, et d'accompagner son dépôt d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée;

2° De joindre à sa demande des exemplaires de ladite marque en couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le règlement d'exécution.

En vue de la publicité à donner, dans les pays contractants, aux marques enregistrées, chaque administration recevra gratuitement du Bureua international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander. Cette publicité sera considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante, et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.

Art. 4.

A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, la protection de la marque dans chacun des pays contractants sera la même que si cette marque y avait été directement déposée.

Toute marque enregistrée internationalement dans les quatre mois qui suivent la date du dépôt dans le pays d'origine, jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention générale.

Art. 4-*bis*.

Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire, ou de son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers.

Art. 5.

Dans les pays où leur législation les y autorise, les administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque, auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la convention générale, à une marque déposée à l'enregistrement national.

Elles devront exercer cette faculté dans le délai prévu par leur loi nationale, et, au plus tard, dans l'année de la notification prevue par l'article 3, en indiquant au Bureau international leurs motifs de refus.

Ladite déclaration, ainsi notifiée au Bureau international, sera par lui transmise sans délai à l'administration du pays d'origin et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.

Art. 5-*bis*.

Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le registre relativement à une marque déterminée.

Art. 6.

La protection résultant de l'enregistrement au bureau international durera 20 ans à partir de cet enregistrement, mais ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine.

Art. 7.

L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles 1 et 3.

Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international donnera un avis officieux à l'administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque.

Art. 8.

L'administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra à son profit, une taxe qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé. A cette taxe s'ajoutera un émolument international de cent francs pour la première marque, et de cinquante francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps par le même proprietaire. Le produit annuel de cette taxe sera réparti par parts égales entre les pays contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution de cet Arrangement.

Art. 8-*bis*.

Le propriétaire d'une marque internationale peut toujours renoncer à la protection dans un ou plusieurs des pays contractants, au moyen d'une déclaration remise à l'administration du pays d'origine de la marque, pour être communiquée au Bureau international, qui la notifiera aux pays que cette renonciation concerne.

Art. 9.

L'administration du pays d'origine notifiera au bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements qui se produiront dans la propriété de la marque.

Le bureau international enregistrera ces changements, les notifiera aux administrations des pays contractants, et les publiera aussitôt dans son journal.

On procedera de même lorsque le propriétaire de la marque demandera à réduire la liste des produits auxquels elle s'applique.

L'addition ultérieure d'un nouveau produit à la liste ne peut être obtenue que par un nouveau dépôt effectué conformément aux prescriptions de l'art. 3. A l'addition est assimilée la substitution d'un produit à un autre.

Art. 9-*bis*.

Lorsqu'une marque inscrite dans le registre international sera transmise à une personne etablie dans un pays contractant autre que le pays d'origine de la marque, la transmission sera notifiée au bureau international par l'administration de ce même pays d'origine. Le bureau international enregistrera la transmission et, après avoir reçu l'assentiment de l'administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire, il la notifiera aux autres administrations et la publiera dans son journal.

La présente disposition n'a point pour effet de modifier les législations des pays contractans qui prohibent la transmission de la marque sans la cession simultanée de l'etablissement industriel ou commercial dont elle distingue les produits.

Nulle transmission de marque inscrite dans le registre international, faite au profit d'une personne non établie dans l'un des pays contractants, ne sera enregistrée.

Art. 10.

Les administrations régleront d'un commun accord les détails relatifs à l'exécution du présent Arrangement.

Art. 11.

Les pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admise à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par la Convention générale.

Dès que le Bureau international sera informé qu'un pays ou une de ses colonies a adhéré au présent Arrangement, il adressera à l'administration de ce pays, conformément à l'article 3, une notifi-

cation collective des marques qui, à ce moment, jouissent de la protection internationale.

Cette notification assurera, par elle-même, auxdites marques, le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire du pays adhérent, et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.

Art. 12.

Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront déposees à Washington au plus tard le premier avril 1913.

Il entrera en vigueur un mois à partir de l'expiration de ce délai, et aura la même force et durée que la Convention générale.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Arrangement.

Fait à Washington, en un seul exemplaire, le deux juin 1911.

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:
L. baron de Hengelmuller, ambassadeur d'Autriche-Hongrie.
Pour l'Autriche:
D.r Paul Chevalier Beck de Mannagetta et Lerchenau, chef de section et président de l'office i. r. des brevets d'invention.
Pour la Hongrie:
Elemér de Pompéry, conseiller ministeriel à l'office royal hongrois des brevets d'invention.
Pour la Belgique:
J. Brunet — Georges de Ro — Capitaine.
Pour le Brésil:
R. de Lima e Silva.
Pour Cuba:
Antonio Martin Rivero.
Pour l'Espagne:
Juan Riaño y Gayangos — J. Florez Posada.
Pour la France:
Pierre Lefèvre-Pontalis — G. Breton — Michel Pelletier — Georges Maillard.
Pour l'Italie:
Lazzaro Negrotto Cambiaso — Emilio Venezian — G. B. Ceccato.
Pour le Mexique:
J. de las Fuentes.
Pour les Pays-Bas:
Snyder van Wissenkerke.
Pour le Portugal:
J. F. H. M. de Franca, v.te d'Alte.
Pour la Suisse:
P. Ritter — W. Kraft — Henry Martin.
Pour la Tunisie:
E. de Peretti de la Rocca.

(Traduzione)

UNIONE INTERNAZIONALE
per la protezione della proprietà industriale

CONVENZIONE di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900 e a Washington il 2 giugno 1911.

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero germanico; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia ecc. e Re Apostolico di Ungheria per l'Austria e per l'Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente degli Stati Uniti del Brasile; il Presidente della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica dominicana; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente della Repubblica francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda e dei territori britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; il Presidente degli Stati Uniti del Messico; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente del Governo provvisorio della Repubblica di Portogallo; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale della Confederazione svizzera; il Governo tunisino,

Avendo ritenuto utile apportare alcune modificazioni ed aggiunte alla Convenzione internazionale del 20 marzo 1883, con la quale venne creata un'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, hanno nominato a loro Plenipotenziari:

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia:

il signor dott. Haniel von Haimhausen, consigliere dell'Ambasciata di S. M. l'Imperatore di Germania a Washington;
il signor Robolski, consigliere superiore di reggenza, consigliere relatore al dipartimento imperiale dell'interno;
il signor prof. dott. Alberto Osterrieth;

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re apostolico d'Ungheria:

Per l'Austria e per l'Ungheria:
S. E. il barone Lasdislao Hengelmueller de Hengervár, Suo consigliere intimo, Suo Ambasciatore straordinario e plenipotenziario a Washington;
Per l'Austria:
S. E. il dott. Paul Chevalier Beck de Mannagetta et Lerchenau, Suo consigliere intimo, capo sezione al Ministero imperiale e reale dei lavori pubblici e presidente dell'ufficio imperiale e reale dei brevetti d'invenzione;
Per l'Ungheria:
il signor Elemér de Pompéry, consigliere ministeriale al reale ufficio ungherese dei brevetti d'invenzione;

Sua Maestà il Re dei Belgi:

il signor Jules Brunet, direttore generale al Ministero degli affari esteri;
il signor Georges de Ro, senatore supplente, delegato del Belgio alle conferenze per la protezione della proprietà industriale di Madrid e di Bruxelles;
il signor Albert Capitaine, avvocato alla Corte d'appello di Liegi;

il presidente degli Stati Uniti del Brasile:

il signor R. De Lima e Silva, incaricato d'affari degli Stati Uniti del Brasile a Washington;

il presidente della Repubblica di Cuba:

S. E. M. Rivero, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Cuba a Washington;

Sua Maestà il Re di Danimarca:

il signor Martin J. C. T. Clan, console generale di Danimarca a New York;

il presidente della Repubblica Dominicana:

S. E. Emilio C. Joubert, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica dominicana a Washington;

Sua Maestà il Re di Spagna:

S. E. don Juan Riaño y Gayangos, Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Washington;
S. E. don Juan Florez Posada, direttore della scuola degli ingegneri di Madrid;

Il presidente degli Stati Uniti d'America:

il signor Edward Bruce Moore, commissario delle patenti;
il signor Frederick P. Fish, avvocato alla Corte suprema degli Stati Uniti ed alla Corte suprema dello Stato di New Jork;
il signor Charles H. Duell, ex-commissario dei brevetti, ex-giudice

alla Corte d'appello del distretto di Colombia, avvocato alla Corte suprema degli Stati Uniti e alla Corte suprema dello Stato di New York;

il signor Robert H. Parkinson, avvocato alla Corte suprema degli Stati Uniti e alla Corte suprema dello Stato dell' Illinois;

il signor Melville Church, avvocato alla Corte suprema degli Stati Uniti;

Il presidente della Repubblica francese:

il signor Lefèvre-Pontalis, consigliere dell'ambasciata della Repubblica francese a Washington;

il signor Georges Breton, direttore dell'ufficio nazionale della proprietà industriale;

il signor Michel Pelletier, avvocato alla Corte d'appello di Parigi, delegato alle conferenze per la protezione della proprietà industriale di Roma, di Madrid e di Bruxelles;

il signor Georges Maillard, avvocato alla Corte d'appello di Parigi;

Sua Maestà il Re del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda e dei territori britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie:

il signor Alfred Mitchell Innes, consigliere dell'Ambasciata di S. M. Britannica a Washington;

Sir Alfred Bateman, K. C. M. G., ex-controllore generale del commercio, lavoro e statistica;

il signor W. Temple Franks, controllore generale delle petenti, dei disegni e dei marchi di fabbrica;

Sua Maestà il Re d'Italia:

il nobile Lazzaro dei marchesi Negrotto Cambiaso, consigliere dell'Ambasciata di S. M. il Re d'Italia a Washington;

il signor Emilio Venezian, ingegnere, ispettore nel Ministero di agricoltura, industria e commercio;

il signor dott. Giovanni Battista Ceccato, addetto commerciale dell'Ambasciata di S. M. il Re d'Italia a Washington;

Sua Maestà l'Imperatore del Giappone:

il signor K. Matsui, consigliere dell'Ambasciata di S. M. l'Imperatore del Giappone a Washington;

il signor Morio Nakamatsu, direttore dell'ufficio dei brevetti;

il presidente degli Stati Uniti del Messico:

Il signor José de las Fuentes, ingegnere, direttore dell' ufficio dei brevetti;

Sua Maestà il Re di Norvegia:

il signor L. Aubert, segretario della Legazione di S. M. il Re di Norvegia a Washington;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

il signor dott. F. W. J. G. Snyder van Wissenkerke, direttore dell'ufficio della proprietà industriale, consigliere al Ministero della giustizia;

il presidente del Governo provvisorio della Repubblica di Portogallo:

S. E. il visconte de Alte, inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Portogallo a Washington;

Sua Maestà il Re di Serbia:

. . . .

Sua Maestà il Re di Svezia:

S. E. il conte Albert Ehrensvärd, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Washington;

il Consiglio Federale della Confederazione svizzera:

Sua E. Paul Ritter, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Svizzera a Washington;

il signor W. Kraft, aggiunto dell'ufficio federale per la proprietà intellettuale a Berna;

il signor Henri Martin, segretario della Legazione di Svizzera a Washington;

Il presidente della Repubblica francese per la Tunisia:

il signor de Peretti de la Rocca, primo segretario dell'ambasciata francese a Washington;

i quali, dopo essersi comunicati i loro rispettivi pieni poteri trovati in buona e debita forma, si sono accordati sugli articoli seguenti:

Art. 1.

I paesi contraenti sono costituiti allo stato di Unione per la protezione della proprietà industriale.

Art. 2.

I sudditi o cittadini di ciascuno dei paesi contraenti godranno, in tutti gli altri paesi dell'Unione, per ciò che concerne i brevetti di invenzione, i modelli d'utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, il nome commerciale, le indicazioni di provenienza, la repressione della concorrenza sleale, dei benefizi che le leggi rispettive accordano attualmente o accorderanno in seguito ai nazionali. In conseguenza, essi avranno la stessa protezione di questi ultimi e lo stesso ricorso legale contro ogni lesione dei loro diritti, sotto riserva dell'adempimento delle condizioni e formalità imposte ai nazionali. Nessun obbligo di residenza o di stabilimento nel paese, dove la protezione è reclamata, potrà essere imposto agli appartenenti all'Unione.

Art. 3.

Sono assimilati ai sudditi o cittadini dei paesi contraenti i sudditi o cittadini dei paesi non facenti parte dell'Unione, che sono domiciliati o hanno stabilimenti industriali o commerciali effettivi e seri sul territorio d'uno dei paesi dell'Unione.

Art. 4.

a) chi avrà fatto regolarmente il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, d'un modello di utilità, d'un disegno o modello industriale, d'un marchio di fabbrica o di commercio in uno dei paesi contraenti, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, e sotto riserva dei diritti dei terzi, di un diritto di priorità entro i termini qui sotto stabiliti;

b) in conseguenza il deposito ulteriormente fatto in uno degli altri paesi dell'Unione prima che siano spirati tali termini, non potrà essere invalidato da fatti compiuti nell'intervallo, ossia in particolare da un altro deposito, dalla pubblicazione dell'invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello, dall'uso del marchio;

c) i termini di priorità sopra menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti d'invenzione e i modelli d'utilità, e di quattro mesi per i disegni e modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio;

d) chiunque vorrà valersi della priorità di un deposito precedente, dovrà fare una dichiarazione nella quale siano indicati la data e il paese di tale deposito. Ciascun paese determinerà in qual momento, al più tardi, questa dichiarazione dovrà esser fatta. Queste indicazioni saranno citate nelle pubblicazioni provenienti dall'Amministrazione competente, particolarmente nei brevetti e nelle relative descrizioni. I paesi contraenti potranno esigere, da chi ha fatto una dichiarazione di priorità, la presentazione di una copia della domanda (descrizione, disegni, ecc....), depositata precedentemente, certificata conforme dall'Amministrazione che l'avrà ricevuta. Tale copia sarà esente da ogni legalizzazione. Si potrà richiedere che essa sia accompagnata da un certificato della data del deposito, rilasciato dalla stessa Amministrazione, e da una traduzione.

Altre formalità non potranno essere richieste per la dichiara-

zione di priorità all'atto del deposito della domanda. Ciascun paese contraente determinerà le conseguenze della omissione delle formalità stabilite nel presente articolo, senza che queste conseguenze possano eccedere la perdita del diritto di priorità;

e) uleriormente altre giustificazioni potranno essere richieste.

Art. 4-*bis*.

I brevetti domandati nei diversi paesi contraenti da persone ammesse al beneficio della Convenzione, ai sensi degli articoli 2 e 3, saranno indipendenti dai brevetti ottenuti per la stessa invenzione negli altri paesi, aderenti o no all'Unione.

Questa disposizione deve essere intesa in modo assoluto, particolarmente nel senso che i brevetti domandati durante il termine di priorità sono indipendenti, tanto dal punto di vista delle cause di nullità e di decadenza dal punto di vista della durata normale.

Essa si applica a tutti i brevetti esistenti al momento della sua entrata in vigore.

Lo stesso avverrà nel caso di accessione di nuovi paesi per i brevetti esistenti da una parte e dall'altra al momento dell'accessione.

Art. 5.

L'introduzione, da parte del brevettato, nel paese dove il brevetto stesso è stato rilasciato, di oggetti fabbricati in uno dei paesi dell'Unione non porterà la decadenza.

Tuttavia il brevettato resterà soggetto all'obbligo di attuare il suo brevetto in conformità alle leggi del paese, nel quale introduce gli oggetti brevettati, ma con questa limitazione che il brevetto non potrà essere colpito da decadenza per causa di non attuazione in uno dei paesi dell'Unione, se non dopo trascorso un periodo di tre anni, calcolato dal deposito della domanda in questo paese e soltanto nel caso in cui il titolare del brevetto non giustifichi le cause della sua inazione.

Art. 6.

Ogni marchio di fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel paese d'origine, sarà ammesso al deposito e protetto tal quale negli altri paesi dell'Unione.

Tuttavia potranno essere rifiutati o invalidati.

1° I marchi che sono di natura tale da offendere diritti acquisiti da terzi nel paese dove la protezione è reclamata.

2° I marchi sprovvisti di ogni carattere distintivo, ovvero composti esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire in commercio per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo d'origine dei prodotti o l'epoca di produzione, o quelli che siano divenuti d'uso comune nel linguaggio corrente o nelle abitudini leali e costanti del commercio del paese dove la protezione è reclamata.

Nell'apprezzamento del carattere distintivo di un marchio dovrà tenersi conto di tutte le circostanze di fatto, in particolare della durata dell'uso del marchio.

3° I marchi che sono contrari alla morale o all'ordine pubblico.

Sarà considerato come paese d'origine il paese in cui il depositant ha il suo stabilimento principale.

Se questo stabilimento principale non è situato in uno dei paesi dell'Unione sarà considerato come paese d'origine quello al quale appartiene il depositante.

Art 7.

La natura del prodotto, sul quale il marchio di fabbrica o di commercio deve essere apposto, non può, in nessen caso, essere di ostacolo al deposito del marchio.

Art. 7-*bis*.

I paesi contraenti si impegnano ad ammettere al deposito ed a proteggere i marchi appartenenti a collettività, la cui esitenza non sia contraria alla legge del paese d'origine, anche se queste collettività non possiedono uno stabilimento industriale o commerciale.

Tuttavia ogni paese sarà giudice delle condizioni particolari alle quali una collettività potrà essere ammessa a far proteggere i suoi marchi.

Art. 8.

Il nome commerciale sarà protetto in tutti i paesi dell'Unione senza l'obbligo di deposito, faccia esso parte oppur no di un marchio di fabbrica o di commercio.

Art. 9.

Ogni prodotto che porti illecitamente un marchio di fabbrica o di commercio, od un nome commerciale, sarà sequestrato alla importazione in quelli fra i paesi dell'Unione, nei quali questo marchio o questo nome commerciale ha diritto alla protezione legale.

Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro alla importazione, il sequestro sarà sostituito col divieto di importazione.

Il sequestro sarà ugualmente eseguito nel paese dove avrà avuto luogo l'applicazione illecita, o nel paese dove sarà stato importato il prodotto.

Il sequestro avrà luogo su domanda, sia del pubblico ministero, sia di qualunque altra autorità competente, sia di una parte interessata, privato o società, in conformità alla legislazione interna di ciascun paese.

Le autorità non saranno tenute ad eseguire il sequestro in caso di transito.

Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro alla importazione, nè il divieto d'importazione, nè il sequestro nell'interno, queste misure saranno sostituite con le azioni e con i mezzi che la legge di questo paese accorderebbe in simile caso ai nazionali.

Art. 10.

Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicabili ad ogni prodotto che porti falsamente, come indicazione di provenienza, il nome di una località determinata, quando questa indicazione sarà unita ad un nome commerciale fittizio o assunto con intenzione fraudolenta.

È considerato come parte interessata ogni produttore, fabbricante o commerciante che si occupi della produzione, della fabbricazione o del commercio di questo prodotto e che risieda, sia nella località falsamente indicata come luogo di provenienza, sia nella regione dove questa località è situata.

Art. 10-*bis*.

Tutti i paesi contraenti si impegnano ad assicurare agli appartenenti all'Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale.

Art. 11.

I paesi contraenti accorderanno, in conformità alla loro legislazione interna, una protezione temporanea alle invenzioni brevettabili, ai modelli di utilità, ai disegni o modelli industriali, come pure ai marchi di fabbrica o di commercio per i prodotti che figureranno nelle Esposizioni internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, organizzate sul territorio d'uno di essi.

Art. 12.

Ciascuno dei paesi contraenti si obbliga di istituire un ufficio speciale della proprietà industriale ed un deposito centrale per la comunicazione al pubblico dei brevetti d'invenzione, dei modelli d'utilità, dei disegni o modelli industriali o dei marchi di fabbrica o di commercio.

Questo ufficio pubblicherà, in quanto sia possibile, un periodico ufficiale.

Art. 13.

L'ufficio internazionale istituito a Berna sotto il nome di ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale è posto sotto l'alta autorità del Governo della Confederazione svizzera, il quale ne regola l'ordinamento e ne sorveglia il funzionamento.

L'Ufficio internazionale accentrerà le informazioni di ogni genere relative alla protezione della proprietà industriale, e le riunirà in una statistica generale, la quale verrà distribuita a tutte le amministrazioni. Esso procederà agli studi di comune utilità, che interessino l'Unione e redigerà sulla scorta dei documenti, che saranno messi a sua disposizione dalle diverse amministrazioni, un periodico in lingua francese sulle questioni che concernono l'oggetto dell'Unione.

I numeri di questo periodico, come pure tutti i documenti pubblicati dall'Ufficio internazionale, saranno distribuiti fra le amministrazioni dei paesi dell' Unione, in ragione del numero delle unità contributive più avanti indicate. Gli esemplari e i documenti supplementari che venissero richiesti così dalle dette amministrazioni, come da Società o da privati, saranno pagati a parte.

L'Ufficio internazionale dovrà tenersi di continuo a disposizione dei membri dell' Unione allo scopo di fornir loro, circa le questioni relative al servizio internazionale della proprietà industriale, le speciali informazioni di cui essi potessero aver bisogno. Esso farà un resoconto annuale della sua gestione, che sarà comunicato a tutti i membri dell'Unione.

La lingua ufficiale dell' Ufficio internazionale sarà la lingua francese.

Le spese dell'Ufficio internazionale saranno sostenute in comune dai paesi contraenti. Esse, in ogni caso, non potranno superare la somma di sessanta mila franchi all'anno.

Allo scopo di determinare il contributo di ciascuno di questi paesi nella somma totale di spese, i paesi contraenti e quelli che adérissero in seguito all'Unione saranno divisi in sei classi, ciascuna delle quali contribuirà in ragione di un certo numero di unità e cioè:

	UNITÀ
1ª classe	25
2ª »	20
3ª »	15
4ª »	10
5ª »	5
6ª »	3

Questi coefficienti saranno moltiplicati per il numero dei paesi di ciascuna classe, e la somma dei prodotti in tal modo ottenuta costituirà il numero delle unità per il quale la spesa totale deve essere divisa. Il quoziente darà l'ammontare dell'unità di spesa.

Ogni paese contraente indicherà, al momento della sua accessione, la classe nella quale desidera di essere inscritto.

Il Governo della Confederazione svizzera vigilerà sulle spese dell'Ufficio internazionale, farà le anticipazioni necessarie e compilerà il conto annuale, che sarà comunicato a tutte le altre amministrazioni.

Art. 14.

La presente Convenzione sarà sottoposta a revisioni periodiche allo scopo di apportarvi dei miglioramenti tali da perfezionare il sistema dell'Unione.

A questo effetto avranno luogo successivamente delle conferenze, in uno dei paesi contraenti, fra i delégati dei detti paesi.

L'amministrazione del paese nel quale sarà tenuta la conferenza preparerà, col concorso dell'Ufficio internazionale, i lavori di questa conferenza.

Il direttore dell'Ufficio internazionale assisterà alle sedute delle conferenze e prenderà parte alle discussioni senza voto deliberativo.

Art. 15.

È inteso che i paesi contraenti si riservano rispettivamente il diritto di concludere separatamente, fra loro, degli accordi speciali per la protezione della proprietà industriale, in quanto tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 16.

I paesi che non hanno preso parte alla presente Convenzione saranno ammessi ad aderirvi dietro loro domanda.

Questa adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo della Confederazione svizzera e da questo a tutti gli altri.

Essa porterà, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e l'ammissione a tutti i benefici stipulati con la presente convenzione, e produrrà i suoi effetti un mese dopo l'invio della notifica fatta dal Governo della Confederazione svizzera agli altri paesi unionisti, a meno che il paese aderente non abbia indicato una data posteriore.

Art. 16-*bis*.

I paesi contraenti hanno il diritto di accedere in qualsiasi momento alla presente Convenzione per le loro colonie, i loro possedimenti, le loro dipendenze e i loro protettorati, o per alcuni fra questi.

A tale effetto essi possono: sia fare una dichiarazione generale per la quale tutte le loro colonie, i loro possedimenti, le loro dipendenze e i loro protettorati sono compresi nell'accessione, sia nominare espressamente quelli che vi sono compresi, sia limitarsi a indicare quelli che ne sono esclusi.

Questa dichiarazione sarà notificata per iscritto al Governo della Confederazione svizzera e da questo a tutti gli altri.

I paesi contraenti potranno, nelle stesse condizioni, denunciare la Convenzione per le loro colonie, i loro possedimenti, le loro dipendenze e i loro protettorati, o per alcuni fra questi.

Art. 17.

L'esecuzione degli impegni reciproci contenuti nella presente Convenzione è subordinata, in quanto ciò sia necessario, al compimento delle formalità e delle regole fissate dalle leggi costituzionali di quelli fra i paesi contraenti, che sono tenuti a promuoverne l'applicazione, ciò che essi s'impegnano a fare nel più breve tempo possibile.

Art. 17-*bis*.

La Convenzione resterà in vigore per un tempo indeterminato, fino allo spirare di un anno dal giorno in cui ne sarà stata fatta la denuncia.

Questa denuncia sarà diretta al Governo della Confederazione svizzera. Essa avrà effetto solo riguardo al paese che l'avrà fatta e la Convenzione resterà in vigore per gli altri paesi contraenti.

Art. 18.

Il presente atto sarà ratificato, e le ratifiche saranno depositate a Washington, al più tardi il 1° aprile 1913. Esso sarà posto in esecuzione, fra i paesi che l'avranno ratificato, un mese dopo spirato questo termine.

Il presente atto, insieme al suo protocollo di chiusura, sostituirà nei rapporti fra i paesi che l'avranno ratificato, la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883; il Protocollo di chiusura allegato a questo atto; il Protocollo di Madrid del 15 aprile 1891, concernente la dotazione dell'Ufficio internazionale, e l'atto addizionale di Bruxelles del 14 dicembre 1900. Tuttavia gli atti precitati resteranno in vigore nei rapporti con i paesi che non avessero ratificato il presente atto.

Art. 19.

Il presente atto sarà firmato in un solo esemplare, il quale sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti. Una copia autenticata sarà rimessa da quest'ultimo a ciascun Governo unionista.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente atto.

Fatto a Washington, in un solo esemplare, il 2 giugno 1911.

(Per le firme vedasi l'originale francese).

Protocollo di chiusura

Al momento di procedere alla firma dell'Atto stipulato in data d'oggi, i plenipotenziari sottoscritti sono convenuti in quanto appresso:

Ad art. 1. — Le parole « Proprietà industriale » vanno intese nel loro significato più largo; esse si estendono ad ogni produzione nel campo delle industrie agricole (vini, grani, frutta, bestiame, ecc...), ed estrattive (minerali, acque minerali, ecc...).

Ad art. 2. — *a*) Sotto il nome di brevetti d'invenzione sono comprese le diverse specie di brevetti industriali ammessi dalle legislazioni dei paesi contraenti, come i brevetti d'importazione, i brevetti di perfezionamento, ecc., tanto per i procedimenti, quanto per i prodotti.

b) È inteso che la disposizione dell'art. 2, la quale esonera i sudditi dei paesi dell'Unione dall'obbligo della residenza e dello stabilimento, ha un carattere interpretativo, e deve quindi applicarsi a tutti i diritti sorti in virtù della Convenzione 20 marzo 1883, prima dell'entrata in vigore del presente atto.

c) È inteso che le disposizioni dell'art. 2 non intaccano in alcun modo la legislazione di ciascun paese contraente, per quanto concerne la procedura seguita avanti i tribunali e la competenza di questi tribunali, e neppure per quanto riguarda la elezione di domicilio o la costituzione di un mandatario richieste dalle leggi sui brevetti, sui modelli d'utilità, sui marchi, ecc.

Ad art. 4. — È inteso che, quando un disegno o modello industriale sarà stato depositato in un paese in forza di un diritto di priorità, fondato sul deposito di un modello d'utilità, il termine di priorità sarà solo quello che l'art. 4 ha stabilito per i disegni e modelli industriali.

Ad art. 6. — È inteso che la disposizione del primo alinea dell'art. 6 non esclude il diritto di esigere dal depositante un certificato di registrazione regolare nel paese di origine, rilasciato dalla autorità competente.

È inteso che l'uso degli stemmi, delle insegne o decorazioni pubbliche non autorizzato dalle autorità competenti, o l'impiego di segni o punzoni ufficiali di controllo e di garanzia adottati da un paese unionista, può essere considerato come contrario all'ordine pubblico nel senso del n. 3 dell'art. 6.

Non saranno, tuttavia, considerati contrari all'ordine pubblico i marchi che contengono, col consenso delle autorità competenti, la riproduzione di stemmi, di decorazioni o di insegne pubbliche.

È inteso che un marchio non potrà essere considerato contrario all'ordine pubblico per il solo motivo ch'esso non sia conforme a qualche disposizione della legislazione sui marchi, salvo il caso che questa stessa disposizione concerna l'ordine pubblico.

Il presente Protocollo di chiusura, il quale sarà ratificato contemporaneamente all'Atto stipulato in data d'oggi, sarà considerato come parte integrante di quest'Atto, ed avrà uguale valore e durata.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Washington, in un solo esemplare, il 2 giugno 1911.

(*Per le firme vedasi l'originale francese*).

(Traduzione)

UNIONE INTERNAZIONALE
per la protezione della proprietà industriale

Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900 e a Washington il 2 giugno 1911, stipulato fra l'Austria, l'Ungheria, il Belgio, il Brasile, Cuba, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Messico, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svizzera e la Tunisia.

I sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno, di comune accordo, redatto il testo seguente, che sostituirà l'accordo firmato a Madrid il 14 aprile 1891 e l'Atto addizionale firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1900, e cioè:

Art. 1.

I sudditi o cittadini di ciascuno dei paesi contraenti potranno assicurarsi, in tutti gli altri paesi, la protezione dei loro marchi di fabbrica o di commercio, accettati al deposito nei paesi d'origine, mediante il deposito dei detti marchi presso l'Ufficio internazionale a Berna, eseguito pel tramite dell'amministrazione del detto paese d'origine.

Art. 2.

Sono assimilati ai sudditi o cittadini dei paesi contraenti i sudditi o cittadini dei paesi che non hanno aderito al presente accordo i quali, sul territorio dell'Unione ristretta costituita da questo accordo, soddisfano alle condizioni volute dall'articolo 3 della Convenzione generale.

Art. 3.

L'Ufficio internazionale registrerà immediatamente i marchi depositati in conformità dell'articolo 1°. Esso notificherà questa registrazione alle diverse amministrazioni. I marchi registrati saranno pubblicati in un periodico edito dall'Ufficio internazionale, in base alle indicazioni contenute nella domanda di registrazione e ad un *cliché* fornito dal depositante.

Se il depositante rivendica il colore come elemento distintivo del suo marchio, egli dovrà:

1° Dichiararlo e accompagnare il suo deposito con l'indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicata;

2° Unire alla sua domanda degli esemplari del detto marchio di colore, i quali saranno allegati alle notifiche fatte dall'Ufficio internazionale. Il numero di questi esemplari sarà fissato dal regolamento di applicazione.

In vista della pubblicità da dare, nei paesi contraenti, ai marchi registrati, ogni amministrazione riceverà gratuitamente dall'Ufficio internazionale il numero di esemplari della suddetta pubblicazione, che crederà di domandare. Questa pubblicità verrà considerata in tutti i paesi contraenti come pienamente sufficiente e non ne potrà essere richiesta alcun'altra dal depositante.

Art. 4.

A partire dalla registrazione in tal modo eseguita presso l'Ufficio internazionale, la protezione del marchio in ciascuno dei paesi contraenti sarà la stessa come se questo marchio vi fosse stato depositato direttamente.

Ogni marchio registrato internazionalmente entro i quattro mesi che seguono la data del deposito nel paese d'origine, godrà del diritto di priorità stabilito dall'art. 4 della Convenzione generale.

Art. 4-*bis*.

Quando un marchio, già depositato in uno o più dei paesi contraenti, è stato posteriormente registrato dall'Ufficio internazionale a nome dello stesso titolare o del suo avente causa, la registrazione internazionale sarà considerata come sostituita alle registrazioni nazionali anteriori, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di queste ultime.

Art. 5.

Nei paesi, le cui leggi lo autorizzino, le amministrazioni alle quali l'Ufficio internazionale notificherà la registrazione di un marchio, avranno la facoltà di dichiarare che la protezione non può essere accordata a questo marchio sul loro territorio. Un tale rifiuto non potrà essere opposto se non nelle condizioni che si applicherebbero, in virtù della Convenzione generale, ad un marchio depositato per la registrazione nazionale.

Esse dovranno esercitare tale facoltà entro il termine previsto dalla loro legge nazionale e, al più tardi, entro l'anno dalla no-

tifica prevista dall'art. 3, indicando all'Ufficio internazionale i motivi del rifiuto.

La detta dichiarazione, in tal modo notificata all'Ufficio internazionale, sarà da questo trasmessa senza indugio all'amministrazione del paese d'origine o al proprietario del marchio. L'interessato avrà gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato da lui direttamente depositato nel paese dove la protezione è rifiutata.

Art. 5-*bis*.

L'Ufficio internazionale rilascierà, a chiunque ne farà domanda, mediante pagamento di una tassa che verrà fissata dal regolamento d'applicazione, una copia delle indicazioni iscritte sul registro relativamente a un marchio determinato.

Art. 6.

La protezione che risulta dalla registrazione presso l'Ufficio internazionale durerà 20 anni a partire da questa registrazione, ma non potrà essere invocata a favore di un marchio che non goda più la protezione legale nel paese d'origine.

Art. 7.

La registrazione potrà sempre essere rinnovata secondo le prescrizioni degli articoli 1 e 3.

Sei mesi prima dello spirare del periodo di protezione, l'Ufficio internazionale darà un avviso ufficioso all'Amministrazione del paese d'origine e al proprietario del marchio.

Art. 8.

L'Amministrazione del paese d'origine fisserà, a suo arbitrio, e riscuoterà a suo profitto, una tassa da pagarsi dal proprietario del marchio del quale è domandata la registrazione internazionale. A questa tassa si aggiungerà un emolumento internazionale di cento franchi per il primo marchio e di cinquanta franchi per ciascuno degli altri, depositati contemporaneamente dallo stesso proprietario. Il provento annuale di questa tassa sarà diviso in parti uguali fra i paesi contraenti a cura dell'Ufficio internazionale, dopo dedotte le spese comuni necessarie per l'esecuzione del presente accordo.

Art. 8-*bis*.

Il proprietario di un marchio internazionale può sempre rinunciare alla protezione in uno o più dei paesi contraenti, mediante una dichiarazione inviata all'amministrazione del paese d'origine del marchio, per essere comunicata all'Ufficio internazionale il quale la notificherà ai paesi cui si riferisce la rinuncia.

Art. 9.

L'amministrazione del paese d'origine notificherà all'Ufficio internazionale gli annullamenti, le radiazioni, le rinuncie, le trasmissioni e gli altri mutamenti che si effettueranno nella proprietà del marchio.

L'Ufficio internazionale registrerà queste mutazioni, le notificherà alle amministrazioni dei paesi contraenti e le pubblicherà immediatamente nel suo giornale.

Analogamente si procederà quando il proprietario del marchio chiederà di ridurre l'elenco dei prodotti ai quali esso si applica.

L'ulteriore aggiunta di un nuovo prodotto all'elenco non può ottenersi che mediante un nuovo deposito eseguito in conformità alle prescrizioni dell'art. 3. All'aggiunta è assimilata la sostituzione di un prodotto ad un altro.

Art. 9-*bis*.

Quando un marchio iscritto nel registro internazionale verrà ceduto ad una persona stabilita in un paese contraente diverso dal paese d'origine del marchio, la cessione sarà notificata all'Ufficio internazionale dalla amministrazione di questo stesso paese d'origine. L'Ufficio internazionale registrerà la cessione, e dopo aver avuto il consenso della amministrazione alla quale appartiene il nuovo titolare, la notificherà alle altre amministrazioni e la pubblicherà nel suo giornale.

La presente disposizione non ha per effetto di modificare le legislazioni dei paesi contraenti le quali vietano la trasmissione del marchio senza la cessione contemporanea dello stabilimento industriale e commerciale del quale esso distingue i prodotti.

Non sarà registrata nessuna cessione di marchio inscritto nel registro internazionale, che sia fatta a favore di una persona che non risieda in uno dei paesi contraenti.

Art. 10.

Le amministrazioni regoleranno di comune accordo i particolari relativi alla esecuzione del presente atto.

Art. 11.

I paesi della Unione per la protezione della proprietà industriale i quali non hanno preso parte al presente accordo saranno ammessi ad aderirvi dietro loro domanda, e nella forma prescritta dalla Convenzione generale.

L'Ufficio internazionale, non appena sarà informato che un paese o una delle sue colonie ha aderito al presente accordo, dirigerà alla Amministrazione di questo paese, in conformità all'art. 3, una notifica collettiva dei marchi, che, in quel momento, godono della protezione internazionale.

Questa notifica assicurerà, per sè stessa, ai detti marchi il beneficio delle precedenti disposizioni sul territorio del paese aderente e farà decorrere il termine di un anno, entro il quale l'Amministrazione interessata può fare la dichiarazione di cui all'art. 5.

Art. 12.

Il presente accordo sarà ratificato, e le ratifiche saranno depositate a Washington al più tardi il 1° aprile 1913.

Esso entrerà in vigore un mese dopo trascorso questo termine ed avrà la stessa forza e durata della Convenzione generale.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Washington, in un solo esemplare, il due giugno 1911.

(Per le firme vedasi l'originale francese).

Il numero 367 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Vista la domanda del comune di Catania chiedente l'estensione a quella città delle disposizioni di cui agli articoli 6, primo comma, 7, 8 e 9 della legge 11 luglio 1907, n. 502, portante provvedimenti a favore della città di Roma, giusta la facoltà data al Governo con l'art. 44 di detta legge;

Vista la deliberazione 17 ottobre 1912 del Consiglio comunale di Catania, con la quale si autorizzava la presentazione di detta domanda;

Visti gli articoli 6, primo comma, 7, 8, 9 e 44 della legge 11 luglio 1907, n. 502, portante provvedimenti a favore della città di Roma;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata l'estensione a favore del comune di Catania delle disposizioni contenute negli articoli 6, 1° comma, 7, 8 e 9 della legge 11 luglio 1907, n. 502, portante disposizioni a favore della città di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 315 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto l'art. 15 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e l'art. 11 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri degli affari esteri, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sudditi italiani, salvo le speciali convenzioni internazionali:

1° i nati nella Tripolitania e nella Cirenaica, alla data del 5 novembre 1911, dovunque residenti, che, alla data medesima, non godevano già dell'effettiva qualità di cittadini italiani, conformemente alle leggi italiane, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, in armonia con le leggi ottomane;

2° i nati nella Tripolitania e nella Cirenaica posteriormente al 5 novembre 1911, che non abbiano la qualità di cittadini italiani o stranieri, in conformità delle leggi italiane;

3° i nati all'estero, nel Regno o in altre colonie italiane, da padre o, nel caso che questo sia ignoto, da madre, sudditi italiani;

4° la donna, suddita straniera, maritata a un suddito italiano.

Art. 2.

I sudditi italiani, di cui nel precedente articolo, sono retti dal proprio statuto personale, e godono dei diritti civili e politici conformemente alle leggi che li riguardano.

Essi possono venire ammessi a prestar servizio nelle forze di terra e di mare delle colonie e nella marina mercantile, e ad esercitare funzioni ed impieghi civili, attinenti all'Amministrazione coloniale.

Art. 3.

Tutti i musulmani residenti nella Tripolitania e nella Cirenaica si presumono, fino a prova del contrario, avere la qualità di sudditi italiani, e godono della condizione stabilita nel precedente articolo.

Non è permessa la prova del contrario rispetto a chi sia stato ammesso a godere dei benefici consentiti dal capoverso dell'articolo precedente, anche se abbia cessato di goderne.

Art. 4.

I sudditi italiani non possono acquistare la qualità di cittadini o di sudditi stranieri se non ne abbiano prima ottenuta autorizzazione con R. decreto, conservando o trasferendo all'estero la propria residenza.

Essi perdono tale qualità pel fatto di ritrovarsi nel territorio della Tripolitania e della Cirenaica o del Regno e di altre colonie italiane.

Art. 5.

Per le persone ammesse all'acquisto, alla concessione ed al ricupero della cittadinanza italiana, a tenore della legge 13 giugno 1912, n. 555, il periodo di residenza nella Tripolitania e nella Cirenaica, valevole agli effetti della legge stessa, deve essere posteriore alla data del 5 novembre 1911.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà immediatamente in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — DI SAN GIULIANO — BERTOLINI — SPINGARDI — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 318 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), il regolamento sul servizio metrico appro-

vato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare approvato con R. decreto 12 giugno 1902, n. 226;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Nostri ministri, segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura, industria e commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare importati, fabbricati o posti in vendita in Tripolitania ed in Cirenaica devono essere sottoposti alla prima verificazione secondo le prescrizioni vigenti in Italia che sono estese alle suddette regioni.

Non sono soggetti a tali prescrizioni, e fino a nuova disposizione, i soli pesi e misure locali.

Art. 2.

Sono istituiti uffici metrici e del saggio e marchio di metalli preziosi a Tripoli ed a Bengasi con rispettiva giurisdizione per la Tripolitania e la Cirenaica. Con decreto del ministro delle colonie sarà fissata la data, da cui i detti uffici comincieranno a funzionare.

Art. 3.

Per cura di apposite Commissioni da nominarsi dal governatore saranno formate le tavole ufficiali di ragguaglio fra i pesi e le misure locali e le unità del sistema metrico decimale. Dette tavole saranno approvate e rese esecutive con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie.

Art. 4.

Disposizione transitoria.

In attesa che funzionino gli uffici metrici di Tripoli e di Bengasi i pesi e le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, tanto se fabbricati in Italia quanto se fabbricati all'estero, destinati ad essere importati in Tripolitania ed in Cirenaica dovranno essere muniti dei bolli di prima verificazione in un ufficio del Regno.

Quelli fabbricati all'estero saranno, per l'accennata operazione, considerati in Italia come in transito secondo le relative disposizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — FACTA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

N. 305

Regio Decreto 6 marzo 1913, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il contributo annuo da corrispondersi dal comune di Bibbiena alla R. scuola per operai montatori meccanici elettricisti di Bibbiena è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1913, a L. 2600 e in conseguenza il detto Comune è esonerato dall'obbligo di versare alla scuola la somma di L. 17.700 di cui all'art. 3 del R. decreto 2 ottobre 1910, n. DIX.

N. 306

Regio decreto 20 marzo 1913, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, viene riconosciuta come ente morale la Cassa di maternità « Regina Elena » in Bergamo e ne è approvato lo statuto.

N. 308

Regio decreto 20 marzo 1913, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro dell'interno, viene approvato lo statuto del Monte di pietà di Genova.

N. 309

Regio Decreto 13 marzo 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, a datare dal 1° ottobre 1912, è istituito un nuovo posto di ruolo per l'ufficio di segretario nelle RR. scuole normali ed è assegnato alla R. scuola normale di Girgenti.

N. 310

Regio Decreto 20 marzo 1913, col quale sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro dell'interno, viene approvato lo statuto del Monte di pietà di Santa Margherita Belice.

N. 311

Regio Decreto 3 aprile 1913, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia le quote di concorso governativo per gli anni 1910, 1911 e 1912, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 383.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 6 marzo 1913, n. 209, che ammette l'industria della fabbricazione dell'isolfil a godere della esenzione dalla imposta interna di fabbricazione o dalla soprattassa di confine sull'alcool metilico impiegato come solvente per l'applicazione dell'isolfil medesimo ai turaccioli;

Visti gli articoli 2 e 4 del R. decreto 30 novembre 1911, n. 1259, convalidato con la legge 23 giugno 1912, n. 644;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento per l'applicazione della legge sugli spiriti, approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 732;

Sentito il laboratorio chimico centrale delle gabelle;

Decreta:

Art. 1.

L'alcool metilico, occorrente per preparare la soluzione dell'isolfil da applicarsi ai turaccioli, dovrà essere previamente adulterato con una quantità di isolfil già finito. L'adulterazione si effettuerà aggiungendo, a 100 kg. di alcool metilico, 25 kg. di isolfil già finito.

Art. 2.

L'isolfil occorrente alla denaturazione sarà fornito direttamente dalla Ditta che lo ha prodotto.

Art. 3.

Nessun calo sarà concesso all'atto della denaturazione.

Art. 4.

Sono a carico della Ditta interessata le spese per la vigilanza occorrente in fabbrica durante le operazioni di denaturazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 14 aprile 1913.

Il ministro
FACTA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 13 aprile 1913, in Pieve Otto Ville, provincia di Parma, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 14 aprile 1913.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Disposizione nel personale dipendente:

Ispettorato generale dell' industria.

Con R. decreto del 20 marzo 1913:

Motta Enrico, verificatore di 2ª classe nell'amministrazione metrica e del saggio, venne collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, dal 1° aprile corrente, con un assegno uguale alla metà dello stipendio.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle privative.

Con R. decreto del 27 febbraio 1913:

Romano Francesco, capo verificatore di 3ª classe, è collocato in aspettativa per sevizio militare dal 7 febbraio 1913, conservando in graduatoria il suo posto di anzianità.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 30 gennaio 1913:

Di Loreto Teodorico, segretario della R. procura presso il tribunale di Avezzano, è nominato cancelliere di sezione del tribunale di Piacenza.

Marini Ernesto, cancelliere di sezione del tribunale di Salerno, è nominato segretario di sezione della R. procura presso il tribunale di Napoli.

Parisi Giovanni, sostituto segretario della procura generale, sezione di Potenza, è nominato cancelliere di sezione del tribunale di Salerno.

Golisciani Michele, cancelliere di sezione del tribunale di Reggio Calabria, è nominato sostituto segretario della procura generale, sezione di Potenza.

De Stefano Alfonso, vice cancelliere della Corte di appello di Catanzaro, è nominato cancelliere di sezione del tribunale di Reggio Calabria.

Mazzotti Vincenzo, vice cancelliere della Corte d'appello di Genova, è tramutato alla Corte d'appello di Catanzaro.

Sartoris Giuseppe, segretario della R. procura presso il tribunale di Tolmezzo, è nominato vice cancelliere della Corte di appello di Genova.

Di Benedetto Giovanni, cancelliere della pretura di Vitulano, è nominato vice cancelliere del tribunale di Napoli.

Milazzo Corrado, aggiunto di cancelleria della pretura di Canelli, è tramutato alla pretura di Gasperina.

Trssinari Pietro, aggiunto di cancelleria della pretura di Chivasso, è tramutato alla Corte di appello di Ancona.

Rivelli Rodolfo, aggiunto di cancelleria della pretura di Velletri, è tramutato alla 1ª pretura di Ferrara.

Venturini Vincenzo, aggiunto di cancelleria alla pretura di Montereale, è tramutato alla pretura di Caltanissetta.

Bianconi Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura di Clusone, è tramutato alla 1ª pretura di Mantova.

Favorito Gerardo, aggiunto di cancelleria della pretura di San Pietro Incariano, è tramutato alla pretura di Mestre.

Caselli Armando, aggiunto di cancelleria della pretura di San Sosti, è tramutato alla pretura di Caprino Veronese.

Ronga Onofrio, aggiunto di cancelleria della pretura di Brancaleone Marina, è tramutato alla pretura di Busto Arsizio.

Drovetti Giovanni, aggiunto di segreteria della Regia procura presso il tribunale di Trani, è nominato aggiunto di cancelleria della pretura di Nuoro.

Santocono Giovanni Vittorio, aggiunto di cancelleria del tribunale di Trapani, è nominato aggiuuto di segreteria della Regia procura presso il detto tribunale di Trapani.

Attisani Antonio, aggiunto di segreteria della procura generale presso la Corte di appello di Aquila, è nominato aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Bari.

D'Ambra Tommaso, aggiunto di cancelleria della pretura di Palmi, è tramutato alla 1ª pretura di Messina.

De Leonardis Tommaso, aggiunto di cancelleria della Corte di appello di Trani, è tramutato alla pretura di Soriano nel Cimino.

Clavelli Federico, aggiunto di cancelleria della pretura di Novara in aspettativa per infermità, è tramutato alla pretura di Norcia continuando nella detta aspettativa.

Nappi Carmine, aggiunto di cancelleria della pretura di Norcia, è nominato aggiunto di segreteria della procura generale presso la Corte di appello di Napoli.

Piras Antonino, aggiunto di cancelleria della pretura di Nuoro, è tramutato alla 1ª pretura di Cagliari.

Della Valle Antonio, aggiunto di cancelleria della pretura di Nicotera, è tramutato alla Regia procura di Livorno.

Parise Luigi, aggiunto di cancelleria della pretura di Viadana, è tramutato alla pretura di Nicotera.

Arbuzzesi Saturnino, aggiunto di cancelleria del tribunale di Cremona, è tramutato al tribunale di Velletri.

Goldaniga Giovanni, aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Cremona, è tramutato al tribunale di Cremona.

De Bisogno Lucio, aggiunto di cancelleria della pretura di Marano di Napoli, è tramutato al tribunale di Napoli.

Mandese Bernardino, aggiunto di cancelleria della pretura di Soriano nel Cimino, è tramutato alla pretura di Marano di Napoli.

Nicoletti Francesco, aggiunto di cancelleria della pretura di Caltanissetta, è tramutato alla 3ª pretura di Messina.

Marini Ettore, aggiunto di cancelleria della pretura di Feltre, è tramutato alla pretura di Zogno.

Ponti Camillo, aggiunto di cancelleria del tribunale di Breno, è tramutato alla pretura di Voghera.

Chiello Domenico, aggiunto di cancelleria della pretura di Carrara è tramutato al tribunale di Varallo.

Monteforte Ettore, aggiunto di cancelleria della pretura di Asolo, è tramutato alla pretura di Morbegno.

Samaritani Idalgo, alunno gratuito della pretura di Comacchio, nominato aggiunto di 3ª classe della procura generale presso la Corte d'appello di Venezia, è nominato aggiunto di cancelleria della pretura di Cesena.

D'Ovidio Enrico, aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Roma, è tramutato alla Corte di cassazione di Roma.

Curti Giulio, aggiunto di cancelleria della pretura di Tarcento, è tramutato alla R. procura di Caltanissetta.

Vaccaro Angelo, aggiunto della R. procura di Reggio Calabria, è tramutato alla pretura di Catanzaro.

Cantone Domenico, alunno gratuito della pretura di Muro Lucano, nominato aggiunto di 3ª classe della pretura di Catanzaro, ove non ha preso possesso, è tramutato alla pretura di Pescopagano.

Massa Armando, aggiunto di cancelleria della pretura di Pescopagano, è tramutato alla pretura di Ploaghe.

Teti Alfredo, aggiunto di cancelleria della pretura di Codroipo, trasferito alla 5ª pretura di Napoli, è, tramutato alla 2ª pretura di Roma.

Perongini Leopoldo, aggiunto di cancelleria della pretura urbana di Genova, è tramutato alla 5ª pretura di Napoli.

Caeti Salvatore, aggiunto di cancelleria della pretura di Marsala, è tramutato alla pretura urbana di Parlerme.

Corte Ignazio, aggiunto di cancelleria della pretura di Castelvetrano, è tramutato alla pretura di Marsala.

Nicotra Vincenzo, aggiunto di cancelleria della pretura di Trecastagni, è tramutato alla pretara urbana di Catania.

De Mercurio Vittorio, aggiunto di cancelleria del tribunale di Milano, è tramutato alla pretura di Trecastagni.

Bracco Luigi, alunno gratuito della pretura di Bassignana, nominato aggiunto di 3ª classe del tribunale di Cuneo, è tramutato alla pretura di Casteggio.

I sottoindicati alunni gratuiti sono promossi aggiunti di 3ª classe e destinati negli uffici per ciascuno di essi rispettivamente indicati:

Bartoli Avveduti Sebastiano, alunno gratuito della Corte d'appello di Roma, alla procura generale presso la Corte d'appello di Venezia.

Caivano Guido, alunno gratuito della 2ª pretura urbana di Napoli, alla pretura di Carrara.

Pialorsi Giovanni, alunno gratuito della pretura di Vestone, applicato al tribunale di Torino, alla 2ª pretura di Cremona, cessando dalla detta applicazione.

Tassi Pietro, alunno gratuito del tribunale di Pisa, alla 3ª pretura di Genova.

Gialanella Stanislao, alunno gratuito della pretura di Barra, alla procura generale presso la Corte d'appello di Milano.

Vigna Vittorio, alunno gratuito del tribunale di Asti, al tribunale di Cuneo.

Millero Giov. Battista, alunno gratuito della pretura di Gemona, applicato alla pretura di Feltre.

Gizzi Ginseppe, alunno gratuito del tribunale di Frosinone, alla pretura di Monza.

Belviso Saverio, alunno gratuito della 2ª pretura di Napoli, applicato al tribunale di Sciacca, al tribunale di Pinerolo, cessando dalla detta applicazione.

Seminara Giuseppe, alunno gratuito della pretura di San Marco Argentano, alla pretura di Novara.

Virgili Nestore, alunno gratuito della pretura di Valmontone, al tribunale di Domodossola.

Cremasco Norberto, alunno gratuito del tribunale di Casalo, alla Corte d'appello di Casale.

Pini Palmieri Eugenio, alunno gratuito della pretura di Pisa, alla 1ª pretura di Genova.

De Martino Alberto, alunno gratuito del tribunale di Nicastro, alla 5ª pretura di Genova.

Proja Ignazio, alunno gratuito della pretura di Paliano, alla 1ª pretura di Venezia.

Scorza Luigi, alunno gratuito della R. procura di Palermo, applicato al tribunale di Milano.

Fracassi Stefano, alunno gratuito della pretura di Bagnolo Mella, al tribunale di Breno.

Cavalli Ottavio, alunno gratuito della 3ª pretura di Brescia, alla procura generale di Milano.

Murino Michele, alunno gratuito della 2ª pretura di Napoli, al tribunale di Torino.

Sosso Cesare, alunno gratuito della pretura di Savigliano, alla pretura urbana di Torino.

Arca Francesco Giuseppe, alunno gratuito della pretura di Santolussurgiu, alla pretura urbana di Genova.

Lucarelli Amilcare, alunno gratuito del tribunale di Roma, alla Regia procura di Venezia.

Timossi Mario, alunno gratuito del tribunale di Pallanza, applicato al tribunale di Mantova, al detto tribunale di Mantova.

Brando Vincenzo Giuseppe, alunno gratuito della pretura di Maratea, al tribunale di Monza.

Catalano Giacinto, alunno gratuito della pretura di Bisceglie, alla pretura di Viadana.

Severgnini Luigi, alunno gratuito del tribunale di Crema, alla pretura di Asolo.

Cimino Pasquale, alunno gratuito della Corte d'appello di Napoli, alla pretura di Tarcento.

Con R. decreto del 9 febbraio 1913:

Rosatelli Pietro, cancelliere della 1ª pretura di Roma, è nominato vice cancelliere del tribunale di Roma.

Marchiani Ignazio, vice cancelliere del tribunale di Roma, è nominato cancelliere della 1ª pretura di Roma.

Peverada Luigi, cancelliere del tribunale di Piacenza, è nominato segretario della R. procura presso il tribunale di Borgotaro.

Folchi Goffredo, vice cancelliere del tribunale di Finalborgo, è nominato cancelliere del tribunale di Piacenza.

Conti Girolamo, cancelliere della pretura di San Giovanni Rotondo, è tramutato alla pretura di San Nicandro Garganico.

Forconi Ermenegildo, cancelliere della pretura di San Nicandro Garganico, è tramutato alla pretura di San Giovanni Rotondo.

Con decreto Ministeriale del 9 febbraio 1913:

L'applicazione alla procura generale presso la Corte d'appello di Messina del vice cancelliere del tribunale di Messina Ciccarello Sebastiano, è prorogata fino al 31 dicembre 1913.

Marinari Mario, vice cancelliere del tribunale di Grosseto, è sospeso dall'ufficio per giorni trenta.

Zanchi Giovanni Marco, vice cancelliere del tribunale di Venezia è sospeso dall'ufficio per un giorno.

Cavassa Matteo, cancelliere del tribunale di Legnago, ove non ha preso possesso, è nominato cancelliere di sezione del tribunale di Genova.

Sidone Luigi, cancelliere di sezione del tribunale di Genova, è tramutato al tribunale di Larino.

Pantaleo Matteo, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Trani, nominato segretario di sezione della R. procura presso il tribunale di Bari, è richiamato al precedente posto di sostituto segretario della suddetta procura generale di Trani.

Tito Saverio, cancelliere della pretura di Capurso, nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Trani, è, invece, nominato segretario di sezione della R. procura presso il tribunale di Bari.

Sono accettate le volontarie dimissioni dall'impiego dell'aggiunto di cancelleria della pretura di Piacenza Curti Giuseppe.

Sono accettate le volontarie dimissioni presentate da Mazzolini Francesco, dalla carica di aggiunto di cancelleria del tribunale di Tolmezzo.

Sono accettate le volontarie dimissioni dalla carica rassegnate dall'alunno della pretura di Occimiano Abrate Vladimiro.

Con decreto Ministeriale del 9 febbraio 1913:

Angelini Andrea, aggiunto di cancelleria della 3ª pretura di Napoli, è tramutato alla 7ª pretura di Napoli.

Cataldo Leopoldo, aggiunto di cancelleria della 7ª pretura di Napoli, è tramutato alla 3ª pretura di Napoli.

Lo Monaco Sebastiano Vincenzo, alunno gratuito della pretura di Sortino, è sospeso dal grado perchè sottoposto a procedimento penale.

Natale Carlo, aggiunto di cancelleria della 1ª pretura urbana di Napoli, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per altri tre mesi.

Cinti Pericle, aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Sassari, è privato dallo stipendio per abusiva assenza dall'ufficio.

Re Giuseppe, aggiunto di cancelleria di 2ª classe nella pretura di Licata, è tramutato al tribunale di Genova, a sua domanda.

Favaccio Giovanni, aggiunto di cancelleria di 2ª classe al tribunale di Genova, è tramutato alla pretura di Licata, a sua domanda.

Mammana Francesco, aggiunto di cancelleria di 3ª classe nella pretura di Alba, è privato dallo stipendio per abusiva assenza dall'ufficio.

Spena Francesco, aggiunto di cancelleria della pretura di Pomigliano d'Arco, è sospeso dall'ufficio per giorni cinque.

Telloli Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura urbana di Genova, in aspettativa per infermità, è richiamato in servizio nella detta pretura urbana di Genova.

Alaimo Annibale, aggiunto di cancelleria della pretura di Piazza Armerina, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio.

Laganà Paolo, vice cancelliere del tribunale di Catania, è applicato alla Corte d'appello di Messina.

Aprea Giovan Giuseppe, alunno di cancelleria del tribunale di Napoli, è destinato alla pretura d'Ischia.

Buono Camillo, aggiunto di cancelleria di 1ª classe nella pretura di San Marco Argentano, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa per altri quattro mesi.

Pasculli Gino Ettore, aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Como, è nominato aggiunto di segreteria della R. procura presso il tribunale di Milano.

De Stefano Samuele, aggiunto di segreteria della R. procura di Milano, è nominato aggiunto di cancelleria della 5ª pretura di Milano, lasciandosi vacante per l'aggiunto Petitto Giuseppe, in disponibilità, il posto nella 2ª pretura di Como.

De Nino Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura di Atri, è tramutato alla pretura di Arezzo.

Raspa Alfredo, aggiunto di cancelleria della pretura di Arezzo, dove ancora non ha assunto possesso, è tramutato alla pretura di Atri.

Pichi Alfredo, aggiunto di cancelleria della 3ª pretura di Milano, tramutato alla pretura di Civitanova Marche, è sospeso dall'ufficio per giorni cinque.

D'Errico Enrico, aggiunto di cancelleria della R. procura presso il tribunale di Forlì, è tramutato al tribunale di Reggio Emilia.

Bossa Giuseppe, aggiunto di cancelleria del tribunale di Reggio Emilia, è tramutato alla R. procura presso il tribunale di Forlì.

Mendola Raimondo, aggiunto di cancelleria della pretura di Montebelluna, è tramutato alla pretura di Piacenza.

Chiancone Silvano, aggiunto di cancelleria di 2ª classe, del tribunale di Lagonegro, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per infermità, per mesi due.

Lupis Orazio, aggiunto di cancelleria della pretura di Caulonia, è tramutato alla pretura di Mammola.

De Laurentis Alfredo, aggiunto di cancelleria della pretura di Mammola, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Cirò

Mammana Francesco, aggiunto di cancelleria della pretura di Cirò, dove ancora non ha preso possesso, è tramutato alla pretura di Caulonia.

Nardi Stefano, aggiunto di cancelleria della pretura di Feltre, ove non ha assunto le funzioni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi tre.

Sangiorgio Luigi, aggiunto di segreteria della R. procura di Lecco, è privato dallo stipendio per giorni quindici.

Bidone Gaspare, cancelliere di sezione del tribunale di Avezzano, in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, è richiamato in servizio allo stesso tribunale di Avezzano.

Cardiota Antonio, aggiunto di 2ª classe nella pretura di Foggia, è collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi della leva militare.

Cessari Costantino, aggiunto di cancelleria della pretura di Civitavecchia, tramutato al tribunale di Benevento, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio al tribunale di Benevento.

Mariani Pietro, aggiunto di cancelleria della pretura di Macerata, è sospeso dal grado e dallo stipendio dal 16 febbraio 1913 perchè sottoposto a procedimento penale.

Strozzabosco Giacinto, aggiunto di cancelleria della pretura di Asiago, è tramutato alla R. procura presso il tribunale di Venezia.

Jasonna Filippo, aggiunto di cancelleria della R. procura presso il tribunale di Venezia, è tramutato alla pretura di Asiago.

I decreti 7 maggio e 17 giugno 1912, coi quali Zazzara Teofilo, allora aggiunto di cancelleria del tribunale di Avezzano, ed ora di quello di Roma, fu privato dallo stipendio per giorni dieci, sono revocati.

Lamuraglia Giuseppe, alunno gratuito della pretura di Gravina di Puglia, è nominato aggiunto di cancelleria di 3ª classe della pretura di Montebelluna, e prende posto in graduatoria fra gli aggiunti di 3ª classe Piu Marco e Bartoli Avveduti Sebastiano.

Lamuraglia Giuseppe, alunno gratuito della pretura di Gravina di Puglia, in aspettativa per adempiere agli obblighi della leva militare, è richiamato in servizio, a sua domanda, nella stessa pretura di Gravina di Puglia.

Con decreto Ministeriale del 13 febbraio 1913:

Pugliese Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di Cosenza, è collocato in disponibilità per due anni.

Francia Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di Trani, è collocato in disponibilità per due anni.

Minola Enrico, già vice cancelliere del tribunale di Milano, in aspettativa per motivi di salute, è collocato in disponibilità per due anni.

Puglisi Giovanni, aggiunto di cancelleria della pretura di Randazzo, è collocato in disponibilità per due anni.

Cinefra Luigi, aggiunto di cancelleria della pretura di Borbona, è collocato in disponibilità.

Freda Arturo, aggiunto di cancelleria della pretura di Varese, ove ancora non ha assunto le funzioni, è collocato in disponibilità per due anni.

Jorio Francesco, aggiunto di cancelleria della pretura di San Nicandro Garganico, privato dallo stipendio per abusiva assenza dall'ufficio, tramutato alla pretura di Ostuni, continuando nella detta privazione dello stipendio, è collocato in disponibilità.

Con R. decreto del 16 febbraio 1913:

Lippi Alberto, cancelliere della pretura di Sestri Levante, è collocato a riposo per raggiunto limite di età.

Nucci Eugenio, cancelliere della pretura di Rocca d'Aspide, è tramutato alla pretura di San Chirico Raparo.

Caiazzo Francesco, cancelliere della pretura di San Chirico Raparo, è tramutato alla pretura di Rocca d'Aspide.

Vittori Antonio, cancelliere della pretura di Langhirano, è tramutato alla pretura di Chiusdino, lasciandosi vacante per il cancelliere Mongili Costantino, in disponibilità, il posto nella pretura di Langhirano.

Bellomo Francesco Paolo, cancelliere della pretura di Locorotondo, è tramutato alla pretura di Capurso.

Venturini Clodomiro, cancelliere della pretura di Capurso, ove non ha preso possesso, è tramutato alla pretura di Locorotondo.

Il nostro decreto del 5 dicembre 1912, col quale Gozzi Arturo, cancelliere della pretura di Castelnuovo di Garfagnana, veniva nominato vice cancelliere del tribunale di Volterra, e Ferrini Domenico, vice cancelliere del tribunale di Volterra, veniva nominato cancelliere della pretura di Castelnuovo Garfagnana, è revocato.

D'Amora Vincenzo, vice cancelliere del tribunale di Castrovillari, è tramutato al tribunale di Lecco.

Gioffrè Nicola, cancelliere della pretura di Lungro, è nominato vice cancelliere del tribunale di Castrovillari.

Caffaro Albino, vice cancelliere del tribunale di Lecco, è nominato cancelliere della pretura di Lungro.

Venturi Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di Monza, è, a sua domanda, nominato cancelliere della pretura di Almenno San Salvatore, con l'attuale stipendio di L. 2200.

Meregalli Giovanni, cancelliere della pretura di Almenno San Salvatore, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale di Monza.

Con decreto Ministeriale del 16 febbraio 1913:

Marenco Simone, cancelliere di sezione del tribunale di Matera, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per tre mesi.

Mocci Efisio Luigi, cancelliere di sezione del tribunale di Modica, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per un anno.

Bisogno Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura di Fivizzano, applicato per sei mesi alla pretura di Portici, è confermato in detta applicazione alla stessa pretura di Portici per altri sei mesi.

Lentini Francesco, aggiunto di segreteria della R. procura di Trapani, dove ancora non ha assunto possesso, è tramutato alla pretura di Saluzzo.

Pastore Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura di Saluzzo, dove ancora non ha assunto possesso, è tramutato alla R procura di Trapani.

Venturini Vincenzo, aggiunto di cancelleria della pretura di Caltanissetta, è tramutato alla pretura di Chiaravalle Centrale.

Sala Giov. Battista, aggiunto di cancelleria della pretura di Chiaravalle Centrale, è tramutato alla pretura di Caltanissetta.

Soardi Egidio, aggiunto di cancelleria della pretura urbana di Milano, è sospeso dal grado e dallo stipendio perchè sottoposto a procedimento penale.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 31 marzo 1913.

	AL 30 giugno 1912	AL 31 marzo 1913	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	375,964,999 —	155,427,989 77	— 220,537,009 23
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	970,717,046 72	(1) 1,101,105,699 05	+ 130,388,652 33
Insieme	1,346,682,045 72	1,256,533,688 82	— 90,148,356 90
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	883,318,728 28	883,563,444 70	— 244,716 42
Situazione del Tesoro	+ 463,363,317 44	+ 372,970,244 12	— (2) 90,393,073 32

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 116,919,165.

(2) Il peggioramento nella situazione del tesoro proviene principalmente dal pagamento a carico del bilancio della spesa del Ministero della guerra, di parte delle spese di guerra anticipate dal tesoro, ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 511.

DARE — **CONTO DI CASSA**

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1911-912	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca			274,232,028 57	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			101,732,970 43	
					375,964,999 —

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	161,586,120 63	1,619,667,672 48	1,781,253,793 11	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	15,003,513 15	25,498,740 33	40,502,253, 48	
	» III. - Movimento di capitali	9,911,129 20	180,654,763 07	190,565,892 27	
	» IV. - Partite di giro	3,230,841 —	34,131,283 36	37,362,124 36	
		189,731,603 98	1,859,952,459 24	2,049,684,063 22	2,049,684,063 22
In conto debiti Tesoreria	Buoni del Tesoro	52,957,500 —	232,934,000 —	285,891,500 —	
	Vaglia del Tesoro	246,563,930 78	2,424,781,339 56	2,671,345,270 34	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	31,090,268 60	31,090,268 60	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	230,493 06	224,893,001 40	225,123,494 46	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	414,287 24	11,737,975 77	12,152,263 01	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	15,000,000 —	161,000,000 —	176,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	2,862,489 —	5,400,000 —	8,262,489 —	
	Altre amministrazioni in conto corrente fruttifero	—	230,347 37	230,347 37	
	Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero	71,652,632 43	674,311,192 —	745,963,824 43	
	Fondo passato temporaneamente dalla Cassa dei depositi e prestiti alla Tesoreria	—	125,000,000 —	125,000,000 —	
	Incassi da regolare	58,230,966 45	415,327,696 34	473,558,662 79	
	Biglietti di Stato, legge 29 dicembre 1910, n. 888	—	7,500,000 —	7,500,000 —	
		447,912,298 96	4,314,205,821 04	4,762,118,120 —	4,762,118,120 —
In conto crediti Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	125,000,000 —	125,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	63,969,403 76	156,933,874 82	220,903,278 58	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	5,331,475 11	14,027,483 04	19,358,958 15	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	178,818,082 46	178,818,082 46	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	66,207,733 66	166,498,913 88	232,706,647 54	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	800 88	800 88	
	Diversi	122,642,166 38	361,777,211 75	484,419,378 13	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	—	902,190 —	902,190 —	
		258,150,778 91	1,003,958,556 83	1,262,109,335 74	1,262,109,335 74
				Totale . . .	8,449,876,517 96

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 31 MARZO 1913. AVERE

(a) Fondo di cassa al 31 marzo 1913	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca	31,191,037 94	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	124,236,951 83	
			155,427,989 77

PAGAMENTI

		MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
in conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive o dinarie e straordinarie	211,129,283 51	1,718,261,407 71	1,929,390,691 22	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	3,752,693 82	27,042,341 36	30,795,035 18	
	» III. - Movimento di capitali	30,472,281 01	116,316,859 18	146,789,140 19	
	» IV. - Partite di giro	6,741,402 05	26,238,020 41	32,979,422 46	
		252,095,660 39	1,887,858,628 66	2,139,954,289 05	2,139,954289 05
	Decreti di scarico	27,593 26	65,254 23	92,847 49	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	30,000 —	30,000 —	
		27,593 26	95,254 23	122,847 49	122,847 49
in conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro	11,548,500 —	192,911,500 —	204,460,000 —	
	Vaglia del Tesoro	344,932,208 95	2,318,975,577 30	2,663,907,786 25	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero.	15,000,000 —	17,000,000 —	32,000,000 —	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	64,027,990 97	188,769,360 53	252,797,351 50	
	Amminitrazione del Fondo culto in conto corrense infruttifero	5,331,475 11	14,027,483 04	19,358,958 15	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero.	—	190,818,082 46	190,818,082 46	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva.	—	15,762,489 —	15,762,489 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero.	—	354,941 30	354,911 30	
	Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	1111,016,644 76	648,255,633 59	759,272,278 35	
	Fondo passato temporaneamente dalla Cassa depositi e prestiti alla tesoreria	—	125,000,000 —	125,000,000 —	
	Incassi da regolare	48,508,116 55	448,731,210 02	497,239,326 57	
	Biglietti di Stato legge 29 dicembre 1910, n. 888	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	902,190 —	902,190 —	
		600,334,936 34	4,161,508,467 24	4,761,873,403 58	4,761,873,403 58
in conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	9,128,630 —	9,128,630 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	5,488,090 88	288,484,861 87	293,972,952 75	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	860,727 80	13,226,183 07	14,086,910 87	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	17,673,641 20	141,378,265 63	159,051,906 83	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	195,470 40	2.1,801,051 63	211,996,522 03	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deffcienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi	14,542,476 84	689,718,588 75	704,261,065 59	
		38,760,407 12	1,353,737,580 95	1,392,497,988 07	1,392,497,988 07
				Totale	8,449,876,517 96

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 116,919,165 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1912	Al 31 marzo 1913
Buoni del Tesoro	207,268,000 —	288,699,500 —
Vaglia del Tesoro	38,670,618 52	46,108,102 61
Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	70,909,731 40	70,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	201,814,572 45	174,140,715,41
Id. del Fondo culto id. id.	7,847,192 61	640,497 47
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	110,360,924 58	95,542,842 12
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	12,100,000 —	4,600,000 —
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	2,515,356 78	2,390,762 85
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	94,869,785 65	81,561,331 73
Incassi da regolare	44,586,741 29	20,906,077 51
Biglietti di Stato (leggi 3 marzo 1898, n 47 e 29 dicembre 1910, n 888	75,500,000 —	83,000,000 —
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	16,875,805 —	15,973,615 —
Totale	883,318,728 28	883,563,444 70

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1912	Al 31 marzo 1913
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	216,816 920 —	100,945,550 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	32,544,262 15	105,613,936 32
Id. del Fondo pel culto id. id.	19,366,421 80	14,094,374 52
Cassa depositi e prestiti id. id.	111,404,303 53	91,638,127 90
Altre Amministrazioni id. id.	118,167,245 30	97,457,119 79
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	1,705.520 93	1,704,720 05
Diversi	453,836,568 01	673,678,255 47
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli, come contro	16,875,805 —	15,973,615 —
Totale	970,717,046 72	1,101,105,699 05

Avvertenza — Oltre il fondo di cassa esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria :

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato che al 31 marzo 1913 p. p. ascendeva a L. 8,185,058.90.

B) quello delle altre contabilità speciali che alla stessa data era di L. 85,105,202.37.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di marzo 1913 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1912-913 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di febbraio 1913	Mese di febbraio 1912	DIFFERENZA nel 1913	Da luglio 1912 a tutto marzo 1913	Da luglio 1911 a tutto marzo 1912	DIFFERENZA nel 1913
Categoria I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato . . .	3,489,998 66	3,569,724 44	— 79,725 78	27,023,186 20	40,065,178 67	— 1) 13,041,992 47
CONTRIBUTI — Imposte dirette:						
Fondi rustici e fabbricati . .	2,982,905 65	513,492 77	+ 2,469,412 88	122,962,204 22	126,257,954 66	— 2) 3,295,750 44
Redditi di ricchezza mobile	5,809,092 45	5,528,841 53	+ 280,250 92	216,135,798 02	206,827,279 06	+ 3) 9,308, 18 96
Tasse sugli affari:						
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze . .	20,986,843 84	21,227,642 16	— 240,798 32	222,971,518 63	221,912,861 77	+ 3) 1,058,656 86
Prodotto del movimento a G. e P. V.	3,294,165 01	3,524,201 02	— 230,136 01	29,049,171 88	27,550,300 13	+ 3) 1,498,871 75
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	354,718 30	— 354,718 30	—	469,415 02	— 469,415 02
Tasse di consumo:						
Tassa sulla fabbric. degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc. .	16,900,363 17	16,705,035 76	+ 195,327 41	160,540,368 53	148,140,858 97	+ 3) 12,399,509 56
Dogane e diritti marittimi .	36,175,403 55	29,518,996 27	+ 6,656,407 28	301,342,093 50	238,489,395 37	+ 3) 62,852,698 13
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	2,687,936 —	2,924,195 76	— 236,259 76	24,068,139 44	24,677,833 —	— 609,693 56
Dazio di consumo di Napoli .	—	—	—	—	—	—
Dazio di consumo di Roma .	—	—	—	—	—	—
Privative:						
Tabacchi	27,832,841 45	27,079,677 30	+ 753,164 15	246,688,438 92	236,402,632 64	+ 3) 10,285,806 28
Sali.	6,883,219 98	6,653,471 60	+ 229,748 38	67,919,556 73	67,350,358 44	+ 3) 569,198 29
Prodotto di vendita del chinino e proventi access. . .	194,107 50	265,459 13	— 71,351 63	1,822,791 02	1,855,962 30	+ 33,171 28
Lotto	6,970,795 85	8,185,674 77	— 1,214,878 92	80,811,318 53	73,359,008 01	+ 3) 7,452,310 52
Proventi dei servizi pubblici:						
Poste	10,488,614 92	9,704,503 76	+ 784,111 16	91,394,588 42	87,748,620 75	+ 3) 3,645,967 67
Telegrafi	1,808,161 03	2,063,990 04	— 255,829 01	17,635,648 83	16,995,228 10	+ 3) 640,420 73
Telefoni	1,395,153 30	1,291,837 54	+ 103,315 76	11,211,524 73	10,346,037 61	+ 3) 865,487 12
Servizi diversi.	4,452,698 58	4,484,343 21	— 31,644 63	23,483,894 75	22,488,018 48	+ 995,876 27
Rimborsi e concorsi nelle spese . . .	4,764,301 74	4,899,940 90	— 135,639 16	65,152,257 72	94,471,612 32	— 4) 29,319,354 60
Entrate diverse	3,332,676 11	15,334,843 13	— 12,002,167 02	47,977,796 03	50,568,236 82	— 5) 2,590,440 79
Totale *Entrata ordinaria*. . .	160,449,278 79	163,830,589 39	— 3,381,310 60	1,758,190,296 10	1,695,976,792 12	+ 6) 62,213,503 98
Entrata straordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese. . . .	78,958 41	112,653 83	— 33,695 42	2,472,212 82	2,603,085 20	— 130,872 38
Entrate diverse	1,057,751 —	8,233,358 36	— 8,175,607 36	20,573,984 12	27,745,353 13	— 7) 7,171,369 01
Capitoli aggiunti per resti attivi . .	132 43	20 —	+ 112 43	17,300 07	16,102 35	+ 1,197 72
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate*	15,003,513 15	882 17	+ 15,002,630 98	40,502,253 48	4,602,619 50	+ 8) 35,899,633 98
Categoria III. - *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni	378,811 90	307,677 19	+ 71,134 71	2,960,278 80	4,037,127 42	— 1,076,848 62
Accensione di debiti	704,541 12	8,024,081 48	— 7,319,540 36	87,454,043 60	52,245,001 90	+ 9) 35,209,041 70
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	68,443 15	1,121,046 84	— 1,052,603 69	15,176,385 13	13,396,785 65	+ 1,779,599 48
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	100,000 —	115,000 —	— 15,000 —	550,000 —	500,000 —	+ 50,000 —
Partite che si compensano nella spesa.	431,470 82	371,150 78	+ 60,320 04	8,946,122 90	16,190,323 43	— 10) 7,244,200 53
Prelevamento di cui alle leggi 15 aprile 1909 e 4 luglio 1909	—	—	—	—	1,193,000 —	— 1,193,000 —
Prelevamenti per anticipazioni varie .	8,000,000 —	17,868,464 41	— 9,868,464 41	39,000,000 —	52,868,464 41	— 11) 13,868,464 41
Prelevamenti sugli avanzi e tutto l'esercizio 1910-11	—	—	—	—	—	—
Ricuperi diversi	227,862 21	46,592 90	+ 181,269 31	2,762,096 84	2,385,088 32	+ 377,008 52
Capitoli aggiunti per resti attivi . . .	—	100,000 —	— 100,000 —	33,716,965 —	1,050,438 58	+ 12) 32,666,526 42
Totale *Entrata straordinaria* .	26,051,484 19	36,300,927 96	— 10,249,443 77	254,131,642 76	178,833,389 89	+ 75,298,252 87
Categoria IV. - *Partite di giro* . . .	3,230,841 —	15,265,892 06	— 12,035,051 06	37,362,124 36	54,223,258 79	— 16,861,134 43
Totale generale. . . .	189,731,603 98	215,397,409 41	— 25,665,805 43	2,049,684,063 22	1,929,033,440 80	+ 120,650,622 42

1) Minore somma sui versamenti fino ad oggi effettuati in conto prodotto netto dell'esercizio delle ferrovie dello Stato.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di marzo 1913 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1912-913 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di febbraio		DIFFERENZA nel	Da luglio 1912 a tutto	Da luglio 1911 a tutto	DIFFERENZA nel
	1913	1912	1913	marzo 1913	marzo 1912	1913
Ministero del tesoro	42,105,264 60	24,787,531 48	+ 17,317,733 12	540,828,648 01	608,155,696 31	— [13]) 67,327,048 30
Id. delle finanze	22,814,012 25	26,308,463 50	— 3,494,451 25	213,061,255 18	228,846,816 68	— [14]) 15,785,561 50
Id di grazia e giustizia	5,231,395 63	4,366,079 35	+ 865,316 28	44,073,751 34	35,349,832 07	+ [15]) 8,723,919 27
Id. degli affari esteri	1,002,966 43	905,523 98	+ 97,442 45	23,649,156 70	22,790,279 23	+ 858,877 47
Id. dell'istruzione pubblica	11,506,904 79	12,046,079 36	— 539,174 57	88,818,508 97	90,636,590 08	— 1,818,081 11
Id. dell'interno	13,446,635 44	17,057,166 48	— 3,610,531 04	114,246,879 08	119,046,070 28	— [16]) 4,799,191 20
Id. dei lavori pubblici	19,322,892 26	17,660,43059	+ 1,662,461 67	166,654,495 54	158,834,734 36	+ [17]) 7,819,761 18
Id. delle poste e dei telegrafi	11,005,729 46	11,269,168 11	— 263,438 65	104,119,832 31	94,921,185 35	+ [18]) 9,198,646 96
Id. della guerra	103,979,316 41	27,013,503 47	+ 76,965,812 94	612,354,129 92	352,594,585 51	+ [19])259,759,544 41
Id. della marina	19,259,073 11	24,837,373 06	— 5,578,299 95	203,670,792 24	223,386,176 99	— [20]) 19,715,384 75
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	2,421,470 01	2,061,208 51	+ 360,261 50	28,476,839 76	27,742,199 70	+ 734,640 06
Totale pagamenti di bilancio	252,095,660 39	168,312,527 89	+ 83,783,132 50	2,139,954,289 05	1,962,304,166 56	+ 177,650,122 49
Decreti di scarico	27,593 26	13,304 38	+ 14,288 88	92,847 49	65,679 84	+ 27,167 65
Decreti prelevamento fondi	»	»	»	»	1,193,000 —	— 1,193,000 —
Totale pagamenti	252,123,253 65	168,325,832 27	+ 83,797,421 38	2,140,047,136 54	1,963,562,846 40	+ 176,484,290 14

2) La diminuzione proviene da maggiori concessioni di tolleranza a causa del ritardato collocamento di esattorie al 1° gennaio 1913, principio del nuovo periodo decennale di riscossione.

3) Incremento di proventi.

4) La diminuzione è apparente e deriva principalmente da minori rimborsi eseguiti nel corrente esercizio dai vari Ministeri per pensioni ordinarie, sia in corrispondenza a rimborsi anticipatamente effettuati prima del 30 giugno 1912, sia a causa della nuova imputazione dei pagamenti delle pensioni (dal 1° luglio 1912).

5) La differenza proviene principalmente dal non essersi ancora effettuato alcun versamento in conto proventi e ricuperi di portafoglio riguardanti l'esercizio in corso.

6) L'entrata ordinaria presenta in totale un aumento di circa 62 milioni, ma se si consideri che la diminuzione relativa ai rimborsi delle pensioni - V. n. 4 - è figurativa, l'aumento effettivo diventa di circa 91 milioni.

7) Minori incassi in conto ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª (Spese effettive).

8) Maggiori incassi per far fronte alle spese di costruzione delle strade ferrate.

9) Maggiori incassi per far fronte a spese straordinarie stanziate nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

10) Minore somministrazione ai termini di legge, da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella *A* annessa all'allegato *M*, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

11) Minor prelevamento dal fondo di cassa, in corrispondenza a minori anticipazioni effettuate dal tesoro.

12) Somme principalmente ricavate in dipendenza del riscatto di obbligazioni sui beni ecclesiastici di 1ª categoria e dei buoni speciali in circolazione a favore dei danneggiati dalle truppe borboniche. (Legge 24 dicembre 1908, n. 731).

13) La diminuzione dipende principalmente dalla diversa imputazione dei pagamenti delle pensioni, secondo la legge ora vigente; e da maggior pagamento effettuato nel precedente esercizio in seguito alla cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a Missioni e privati, giusta la legge 18 giugno 1911 n. 543.

14) La diminuzione deriva principalmente dal fatto che nell'esercizio 1911-912 i fitti di beni demaniali in servizio del Ministero delle finanze fecero carico non solo per i pagamenti propri di tale esercizio, ma anche per quelli relativi all'esercizio 1910-911.

15) Maggiori spese derivanti, per oltre L. 5.000.000, dalla nuova imputazione dei pagamenti delle pensioni, e per la restante somma, in principal modo, da miglioramenti al personale delle cancellerie.

16) Minori pagamenti disposti per le spese relative a provvedimenti profilattici.

17) Maggiori spese per opere stradali, idrauliche e di bonificazione, per costruzione di strade ferrate e per opere varie.

18) La maggiore spesa deriva, in principal modo, dalla nuova imputazione dei pagamenti delle pensioni, dai miglioramenti accordati al personale, e da lavori eseguiti in Libia durante il corrente esercizio pel servizio telegrafico e telefonico in seguito alla legge 28 marzo 1912.

19) La maggiore spesa deriva dalla nuova imputazione dei pagamenti delle pensioni, dalla maggior forza sotto le armi, e dal passaggio di parte delle spese della guerra dal conto corrente straordinario agli appositi capitoli del bilancio per il rimborso al tesoro di parte dei fondi anticipati nello scorso esercizio.

20) La diminuzione deriva da minori pagamenti disposti in conto spese per la marina militare, e da minori rimborsi in conto del debito vitalizio perchè anticipati entro il 30 giugno 1912.

Roma, 18 aprile 1913.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Il direttore generale
BROFFERIO.

Direzione generale del debito pubblico

ERRATA-CORRIGE

A pag. 2242 della *Gazzetta ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1913, il numero di posizione della ricevuta smarrita fu indicato per 466787 mentre deve essere 468787.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

La signora Cappellini Olimpia fu Raffaello ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3061 ordinale, n. 31993 di protocollo e n. 463693 di posizione, stata rilasciata dalla Direzione generale del Debito pubblico in data 6 febbraio 1913, in seguito alla presentazione di due cartelle della rendita complessiva di L. 14, consolidato 3,50 0[0, cat. *A*, con decorrenza dal 1° luglio 1912.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati alla signora Cappellini Olimpia fu Raffaello, nubile, domiciliata in Roma, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 aprile 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 19 aprile 1913, in L. 102,25.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

18 aprile 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	98.43 26	96.68 26	97.38 82
3.50 % *netto* (1902)	97.91 —	96.16 —	96 86 56
3 % *lordo*	66.51 25	65.31 25	66.39 44

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO al posto di ispettore nell'Amministrazione delle antichità e belle arti

Vista la legge 27 giugno 1907, n. 386 e il regolamento 1° agosto 1907, n. 608, nonchè l'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 è aperto il concorso per titoli e per esame al posto di ispettore del ruolo organico del personale per le antichità e le belle arti e per l'ufficio degli scavi di Roma, del Lazio antico e della provincia di Aquila.

Coloro che aspirano al suddetto posto dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e le belle arti in Roma, piazza Venezia n. 11), non più tardi del giorno 31 maggio 1913 la domanda in carta da bollo da L. 1,22, contenente il nome, il cognome, il domicilio del concorrente.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita;

3° certificato negativo di penalità rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

4° certificato di buona condotta morale;

5° attestato medico di sana costituzione fisica ed attitudine all'impiego cui il candidato aspira;

6° diploma originale di laurea in lettere;

7° elenco in carta libera dei titoli che vengono presentati al concorso.

I documenti 1, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso.

I concorrenti che già fossero al servizio dello Stato sono esenti dalla presentazione dei documenti 1, 2, 3, 4.

I titoli potranno essere così raggruppati:

1° Accademici e scolastici: (Oltre la laurea in belle lettere, i concorrenti potranno produrre tutti gli altri titoli accademici e scolastici, che certificano dei loro studi);

2° Scientifici: (Pubblicazioni);

3° Amministrativi: (I concorrenti i quali abbiano già servito in pubbliche amministrazioni indicheranno in modo sommario le mansioni che hanno adempiuto. Coloro che, presso amministrazioni pubbliche o anche presso privati, avessero avuti incarichi attinenti allo studio e allo sviluppo delle discipline archeologiche, avranno cura di specificare l'indole, l'epoca, la durata e i risultati del lavoro).

Gli esami consisteranno in un esperimento scritto e due orali, giusta gli uniti programmi, e si terranno in Roma, nei giorni che verranno designati dalla Commissione esaminatrice.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Si riportano gli articoli di legge e di regolamento relativi al concorso a posti d'ispettore.

Roma, 10 aprile 1913.

Il ministro
CREDARO.

PROGRAMMA DI ESAME.

Esperimento scritto.

(Durata massima sei ore).

Svolgimento di un tema di archeologia (storia dell'arte classica, epigrafia antica, geografia e topografia antica, paleontologia, numismatica) con speciale riguardo alle pecularietà della regione, a cui sovrintende l'ufficio al quale aspira il concorrente.

Esperimenti orali

A. — (durata massima quaranta minuti).

Le stesse materie dell'esperimento scritto.

L'esperimento sarà accompagnato da prove pratiche su fotografie o altre riproduzioni di monumenti e di opere dell'antichità classica.

B — (Durata trenta minuti).

Argomenti tecnici relativi alla conservazione di monumenti archeologici, alla esecuzione ed illustrazione di uno scavo, alla classificazione e ordinamento degli oggetti che vi si rinvengono. Restauri in materia archeologica. Cenni sui più comuni processi di riproduzione. Esami di pezzi antichi e moderni (pezzi fusi e pezzi coniati — patine di marmi, di bronzi, di monete — incisione, puliture e ritocchi delle pietre incise).

L'esperimento sarà accompagnato da una prova pratica diretta.

Dalla legge 27 giugno 1907, n. 386.

Art. 33.

Gli ispettori sono nominati in seguito a concorso per titoli ed esame.

Saranno di volta in volta indicati i titoli necessari per essere ammessi al concorso e il programma di esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di possedere estese e sicure cognizioni di archeologia e di storia dell'arte. A parità di merito sarà titolo di preferenza il diploma conseguito nelle RR. scuole di archeologia e di storia dell'arte medioevale e moderna.

Al concorso a ispettore negli scavi e nei musei archeologici non sono ammessi che i laureati in lettere.

Dal R. decreto 1° agosto 1908, n. 608:

Art. 2.

Ove i concorsi siano indetti anche con esame, le materie di esame sono specificate, salvo ciò che dispone l'art. 9 nell'avviso di concorso.

Art. 3.

In ciascun giorno stabilito per le prove scritte, la Commissione riunita formula il tema sulle materie del programma da svolgersi nel giorno stesso.

Art. 4.

Non è permesso ai concorrenti consultare diari e scritti, ancorchè non attinenti al tema, nè di comunicare fra loro o con persone estranee.

Il concorrente che contravviene a questa disposizione è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di dare i provvedimenti necessari; a tale scopo uno dei commissari deve restare constantemente nella sala degli esami.

Art. 5.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, scrive il suo nome sul foglio che chiude entro una busta datagli dalla Commissione, e insieme al tema la consegna al segretario della Commissione stessa il quale ripone il tema e la busta entro altra di maggior formato che chiude e suggella apponendovi la firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

Il commissario presente controfirma.

Al termine di ogni giorno, tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e firmati da lui, da uno almeno degli altri commissari e dal segregretario.

Quando la Commissione apre una busta, per la lettura del tema, appone su questa e sulla busta contenente il nome del candidato, un identico numero progressivo.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e classificati.

Art. 6.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno sei decimi dei punti in ciascuna delle prove scritte.

Art. 7.

I concorrenti sono classificati secondo la graduatoria stabilita dalla Commissione esaminatrice.

A parità di merito ha la preferenza quel candidato che abbia prestato servizio utile nell'ordine della sua durata in un'amministrazione dello Stato.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Già da qualche giorno la stampa estera va accentuando le voci di malumore tra la Serbia e la Bulgaria, ma non essendo fino a ieri intervenuti fatti che comprovassero tali voci, erano ritenute poco o nulla attendibili.

Ma ora un telegramma da Vienna, 18, annuncia:

La *Südslavische Correspondenz* ha da Uskub: Un trasporto serbo di armi e munizioni sarebbe stato attaccato tra Kumanovo e Palanka da comitagi bulgari.

Tra le truppe serbe che accompagnavano il trasporto e i bulgari si svolse un combattimento accanito.

Ottanta soldati serbi sarebbero stati parte uccisi e parte feriti. Gli altri sarebbero stati dispersi. Il trasporto cadde nelle mani dei bulgari. Si ignorano le perdite da parte bulgara.

Se queste notizie sono esatte, non c'è chi non veda come possano tornare dannose alla conclusione della pace che è tanto presto attesa. La stampa francese rileva questa condizione di cose e teme appunto che venga a frapporre nuovi indugi ai lavori degli ambasciatori a Londra.

***

Intorno alla pace si mantengono tuttavia finora le migliori notizie come si rileva dai seguenti dispacci:

Sofia, 18. — (Sobranie) — Il presidente del Consiglio, Ghescioff, risponde ad una interrogazione circa la accettabilità delle condizioni di pace proposte dalle Potenze.

Egli dichiara che il governo accetterà le proposte delle Potenze con lievi riserve, le quali però, anche tenuto conto delle riserve degli altri alleati, non sono tali da impedire la conclusione della pace. Di più, nel momento attuale, egli non potrebbe dire.

Sofia, 18. — Nei circoli competenti si dice che, essendo già pervenute le adesioni della Serbia e della Grecia, la consegna della risposta alle grandi potenze sarà fatta probabilmente domani.

In tale risposta l'alleanza balcanica ringrazierà per la loro premura le potenze, accettandone la mediazione.

Quanto all'indennità di guerra e alla questione delle isole si esprime la speranza che i desideri degli alleati vengano presi in considerazione e che tutte e due le questioni possano essere trattate dagli alleati non con la Turchia, ma direttamente con le grandi potenze.

Costantinopoli, 18. — Nei circoli ufficiali si dimostra un estremo ottimismo per la conclusione della pace. Si fa assegnamento sulla prudenza dell'Europa per la soluzione della questione delle isole e per il rigetto dell'indennità di guerra.

Costantinopoli, 18. — I giornali annunciano che sono giunti a Bulair i delegati serbi e greci per concludere un armistizio di dieci giorni.

La notizia però non è confermata ufficialmente.

Sofia, 19. — È certo che la risposta degli alleati alle potenze potrà essere consegnata oggi e si considera la guerra come finita.

La questione montenegrina per Scutari si considera esaurita.

Re Nicola si decide ad abbandonare l'assedio, ciò che prova che ha accettato di comporre la questione mediante il compenso pecuniario offertogli, imperocchè l'abbandono dell'assedio da parte dei serbi non lo aveva prima distolto dal continuare le operazioni militari.

In merito da Vienna, 18, si telegrafa:

Telegrafano da Belgrado alla *Politische Correspondenz* che si è colà giunti alla convinzione che il Montenegro ha cominciato a modificare la sua attitudine nella questione di Scutari in un senso rispondente al desiderio unanime dell'Europa e che non passerà molto tempo che il Governo montenegrino, che oramai ha compreso che ogni nuovo tentativo per fare cambiare decisione all'Europa è destinato a fallire, si deciderà a rinunciare a Scutari.

*** Secondo notizie ricevute da Cettigne, il Re del Montenegro preparerebbe un proclama al suo popolo per esporgli che, in seguito al ritiro delle truppe serbe, si trova nella necessità di abbandonare l'assedio di Scutari.

Le frontiere dell'Albania per la parte nord e nord-est sono state definitivamente approvate e notificate agli Stati balcanici. Di ciò informano i seguenti dispacci:

Atene, 18. — Ieri i ministri delle potenze hanno rimesso al ministro degli esteri Coromillas la nota relativa alla delimitazione delle frontiere nord e nord-est dell'Albania.

Belgrado, 18. — I ministri esteri hanno presentato collettivamente al presidente del Consiglio la carta della delimitazione dell'Albania per quanto riguarda le frontiere nord e nord-est del nuovo Stato.

La linea di separazione territoriale è molto tortuosa. Essa non sembra unicamente basata su considerazioni geografiche. La linea lasciando Ipek, Giacova, Prizrend, Dibra e una parte del lago di Ocrida fuori dell'Albania, forma tra Giacova e Prizrend un punto che separa queste due città, allo scopo di includere la regione di Liuma nell'Albania.

È probabile che questa delimitazione, dato il carattere arbitrario non sarà accettata senza obbiezioni del Governo serbo, perchè questo, specialmente per ciò che riguarda la regione di Liuma, ritiene che il tracciato sul terreno non si farà senza difficoltà in seguito alla mancanza di punti di riferimento naturali.

DALLA LIBIA

Tripoli, 17. — Un battaglione eritreo ha ieri percorso l'altipiano trovando il paese tranquillo. Sarà domani a Fessato. Le popolazioni hanno bene accolto le truppe.

Oggi i bersaglieri si sono dislocati a Tecuf el Tizi, trovando la popolazione pacifica.

Una ricognizione di alpini ad Ogran ha trovato il paese deserto.

Bengasi, 17. — Stamane una colonna leggera, agli ordini del generale Marghieri, ha percorso la regione Guarscia Koebia arrivando fino a Faakad che è luogo a cinque chilometri circa a mezzodì di Guarscia e già sede di un campo secondario di beduini dispersosi improvvisamente all'annuncio del combattimento di Benina.

Nella casa del comandante del campo furono sequestrati numerosi documenti.

La popolazione si è recata incontro alle truppe facendo atto di sottomissione.

Derna, 17. — Ieri due battaglioni eseguirono esercitazioni a sud del forte Olivo scambiando alcune fucilate con un gruppo di beduini che poi si dispersero.

Tobruk, 17. — Nel piccolo combattimento del giorno 12 il nemico ebbe tre morti e tre feriti gravi fra cui un ufficiale.

Tolmetta, 17. — Nel pomeriggio si potè per qualche ora riprendere le operazioni di sbarco.

Nessun'altra novità.

CRONACA ARTISTICA

ALLA R. ACCADEMIA DI SANTA CECILIA.

Molto, ma non moltissimo, pubblico assistè ieri al concerto eseguito dal violinista Fritz Kreisler nell'aula magna della R. Accademia di Santa Cecilia. Egli, accompagnato al piano dal maestro Vito Carnevali, suonò numerosi e svariati pezzi con la sua ben nota maestria che solo fra i violinisti del giorno, fa ricordare il celebre Joachim. Nelle sue mani l'istrumento delicato e sensibile trova ogni espressione di dolcezza e sentimento unito a perfetta conoscenza tecnica.

Il Kreisler è uno dei privilegiati artisti che, commovendo, sa trovare la via ascosa del cuore umano e ne scuote tutte le fibre.

Tutti i pezzi da lui eseguiti vennero assai gustati, specialmente *La preziosa*, graziosissima composizione del Couperin, il famoso *Rondò* del Mozart, *Capriccio viennese* del Kreisler stesso e *Tre capricci*, del Paganini, con i quali si chiuse il concerto; l'ultimo di questi tre capricci, ricco di delicatezza ed eseguito con raro sentimento artistico, provocò nell'intelligente ed elegante uditorio, in cui erano tutte le notabilità dell'arte musicale, uno scoppio d'entusiastici applausi al giovane ma tanto valente violinista.

Domani, domenica, alle ore 16, il Kreisler darà all'Augusteo un secondo concerto con accompagnamento d'orchestra.

*** Venerdì prossimo 25 aprile, alle ore 16, nella sala della R. Accademia di Santa Cecilia vi sarà un concerto del pianista Wanda Landowska.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ieri, nel pomeriggio, si recò in automobile da Castelporziano ad Ostia. Compiuta, assieme ai gentiluomini che l'accompagnavano, una lunga passeggiata a piedi sui rinverditi prati, il Sovrano risalito in automobile fece ritorno a Castelporziano.

Il Natale di Roma. — Lunedì prossimo ricorrendo la festa tradizionale del Natale di Roma, i palazzi capitolini e la torre, nonchè tutti gli stabilimenti civici, saranno imbandierati. Nelle scuole municipali sarà fatta vacanza. I corpi armati municipali vestiranno l'alta divisa. Allo Stadio nazionale, ai Parioli, avrà luogo la festa degli alunni delle scuole elementari. Nella serata gli edifici civici saranno illuminati e così pure, in forma straordinaria, le principali piazze, dove suoneranno le bande municipale e militari.

S. E. Lainez. — Ieri ebbe luogo in Campidoglio la colazione d'onore offerta dal sindaco Nathan in onore di S. E. l'ambasciatore della Repubblica Argentina, senatore Lainez.

Erano presenti, oltre S. E. l'ambasciatore Lainez e la sua signora, le LL. EE. il ministro degli esteri Di San Giuliano e il sottosegretario di Stato Di Scalea, il ministro della Real Casa, nobile Mattioli Pasqualini, S. E. Portela e la sua signora, la signorina Annie Nathan, gli assessori Ballori, Albano, Raimondi, Ascarelli, Bentivegna, Mondaini, Tonelli, Bruchi, Caretti, Vercelloni, il colonnello Roдriguez, il comm. Luiggi, il comm. Lusignoli, il capo di gabinetto del sindaco Filipperi.

Il sindaco comunicò una lettera del prefetto, senatore Annaratone, che si dichiarava dolente di non poter intervenire alla riunione per indisposizione sopravvenutagli.

Allo spumante il sindaco Nathan pronunciò un brindisi di omaggio agli ospiti graditi, e inneggiò alla cordialità dei rapporti italo-argentini.

S. E. Lainez rispose ringraziando il sindaco di Roma dell'ospitalità offertagli e delle espressioni gentili rivoltegli.

In Campidoglio. — Nella seduta di iersera, tenuta sotto la presidenza del sindaco, il Consiglio comunale continuò la discussione generale del bilancio.

Parlarono sulle questioni dello sviluppo edilizio, delle scuole, dei vari servizi pubblici, i consiglieri Pavoni, Caretti, e, a nome della Commissione del bilancio, il consigliere Micozzi.

Il sindaco rispose ai vari oratori compiacendosi del modo con cui la discussione ha proceduto. Le risposte del sindaco furono esaurienti.

Alle ore 0.45 la seduta venne tolta.

All'Associazione della stampa. — La conferenza sul tema delicato e difficile « Illusioni e dogmi della democrazia » tenuta iersera dall'on. Fradeletto all'Associazione della stampa, attrasse un pubblico eletto, numerosissimo.

Oltre a gran numero di eleganti e colte signore e signorine notavansi S. E. il ministro Finocchiaro-Aprile, gli onorevoli Luzzatti, Barzilai, Lollini, Oliva, Molina, parecchi alti magistrati, professori, ecc.

La conferenza ebbe successo trionfale.

Una festa geniale. — L'Associazione nazionale per l'istruzione del soldato e del popolo, che con le sue scuole serali frequentate da oltre 1000 militari della guarnigione di Roma e da numerosi operai, compie opera di diffusione del sentimento di italianità, darà domani una garden-party al giardino del lago di Villa Umberto I, gentilmente concesso dal sindaco di Roma.

Fra le tante parti dello attraente programma vi saranno un ballo di bambini, un getto di fiori, delle gite in barca sul lago, ecc.

La « Dante Alighieri ». — Domani, a Modane, sarà inaugurato quel Comitato della « Dante Alighieri ». Parlerà l'on. Montù, che commemorerà nel suo discorso di circostanza il natale di Roma. Interverranno le notabilità della colonia italiana e francese.

Hanno aderito ministri, senatori, deputati e i sindaci di Roma e di Torino.

A tutela dell'arte. — La sezione 2ª del Consiglio superiore delle antichità e belle arti è stata ieri convocata d'urgenza a Milano per esaminare la questione del casino Ricordi. Essa ha approvato il seguente ordine del giorno:

« La sezione 2ª del Consiglio superiore delle antichità e belle arti dichiara che il così detto casino Ricordi, costruito al teatro della Scala e occupato oggi al primo piano dal Museo teatrale, deve essere, anche per i suoi rapporti architettonici col teatro e colla piazza, compreso fra gli edifici dei quali agli articoli 2 e 12 della legge 20 giugno 1909. Consiglia il ministro a non permettere che il portico venga in nessun modo chiuso ed occupato e fa voti perchè da tale edificio siano esclusi tutti i negozi che possono contrastare con la dignità del luogo e con la sicurezza del sovrapposto Museo ».

Cortesie internazionali. — Il contrammiraglio Cito-Filomarino, comandante della forza navale a Costantinopoli, ieri, accompagnato da notabilità della colonia italiana, visitò i feriti turchi ricoverati nell'ospedale italiano, distribuendo ad essi denaro e regali. La visita produsse un'ottima impressione.

Nuova linea di trasporti marittimi. — La Direzione generale delle ferrovie dello Stato comunica:

« Si sono testè iniziati, col piroscafo *Tavolara*, delle ferrovie dello Stato, i viaggi Terranova Pausania per Civitavecchia, per il trasporto del bestiame.

Gli esportatori sono favoriti da questa nuova disposizione, perchè il *Tavolara* risponde perfettamente alle esigenze di tali trasporti, ed i miti noli pel trasporto bestiame sulle linee di navigazione esercitate dalle ferrovie dello Stato, costituiscono un valido aiuto all'importante traffico della Sardegna.

L'Amministrazione ferroviaria, ove ne sia il caso, ha anche disposto che il piroscafo effettui dei viaggi per Genova ».

Grave disastro. — Iermattina, in località Sant'Alessandro, comune di Toffia (Perugia), è franata la volta della costruenda galleria per il deviamento del fiume Farfa, seppellendo quattro operai, tre dei quali si ritengono morti.

Un altro operaio è stato estratto dalle macerie in gravi condizioni.

Si è recato sul posto il comandante della sezione dei carabinieri di Fara Sabina con alcuni militi.

Marina mercantile. — Il *Luisiana*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Dacar per Napoli e Genova — Il *Toscana*, della Veloce, ha proseguito da Barcellona per l'America centrale — Lo *Stampalia*, della Veloce, è giunto a Napoli — Il *Principe di Udine*, del Lloyd Sabaudo, è giunto a Buenos Aires — Il *Principe Umberto*, della N. G. I., è partito da Santos per Dacar e Genova — L'*Italia* della N. G. I., è giunto a Rio de Janeiro — Il *Duca degli Abruzzi*, della N. G. I, è partito da Dacar per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 18. — *Reichstag*. — Il ministro della guerra, Heeringen, rispondendo ad un attacco di Stuecklen, socialista, dichiara che il sospetto dell'oratore che lo ha preceduto, che, cioè, il corpo degli ufficiali tedeschi nella sua costituzione attuale non sarebbe all'altezza della sua missione in caso di guerra, costituisce un oltraggio al corpo degli ufficiali tedeschi, che in ogni tempo è stato ed è all'altezza del còmpito che dovrebbe adempiere nell'interesse della patria (Vivi applausi).

Liebknecht, socialista, sostiene che una fabbrica tedesca di armi e munizioni fece pubblicare articoli aggressivi contro la Germania in giornali francesi, specialmente nel *Figaro*, allo scopo di eccitare l'opinione pubblica tedesca e di ricevere ordinazioni.

Liebknecht dichiara inoltre che la casa Krupp manteneva a Berlino, fino a poco tempo fa, un impiegato, certo Brawd, ex-pirotecnico, la cui missione era quella di comprare i funzionari delle Amministrazioni dell'esercito e della marina per avere cognizione di documenti che interessavano la casa. Questa casa si vale dei suoi ricchi mezzi finanziari per indurre medi e alti funzionari prussiani a tradire i segreti militari.

Ne informai - aggiunge - il ministro della guerra, il quale, facendo pienamente il suo dovere, agisce non soltanto contro i militari implicati, ma anche contro le persone non militari responsabili. L'inchiesta riguarda sei o sette persone, alcune delle quali altolocate.

Liebknecht denunzia il giornale *Post* come quello che eccita lo chauvinisme.

Liebknecht aggiunge: il Governo non deve più avere alcun rapporto con case, per le quali è stato provato che seguono tali sistemi. Ecco perchè deve al più presto provvedersi alla statizzazione di tutta l'industria degli armamenti, a qualsiasi costo.

Il ministro della guerra, Heeringen, risponde: Credo che Liebknecht abbia esagerato notevolmente tutto questo affare, accusando le nostre fabbriche di armi e di munizioni di fare la storia europea.

Liebknecht mi rimprovera di aver favorito l'industria privata, come pure di aver limitato i lavori dello Stato e di averli trasferiti alla industria privata. Ma noi abbiamo bisogno della nostra industria privata; lo Stato non può produrre il materiale che può occorrerci al momento della guerra.

Heeringen aggiunge: Il caso della fabbrica di armi e munizioni rimonta già a parecchi anni: fu già discusso al Reichstag e risolto. Non può pertanto essere così grave.

Quanto alla casa Krupp, fu soltanto accertato che un impiegato della casa Krupp a Berlino indusse militari a fare comunicazioni contrarie ai doveri di servizio. Non si tratta affatto di tradimento di segreti militari. Nè fu finora in alcun modo accertato fino a qual punto la casa Krupp partecipò a tali pratiche.

La casa Krupp ha contribuito durante un secolo ai successi dell'esercito tedesco. L'artiglieria tedesca deve alla casa Krupp importanti miglioramenti.

BUKAREST, 18. — Costantino Arion, deputato conservatore, è stato nominato ministro dell'agricoltura.

SALONICCO, 18. — L'aeroplano che si capovolse con a bordo l'ufficiale greco Argyropoulos e il deputato Manos è caduto da un'altezza di 600 metri.

BUCAREST, 18. — *Camera dei deputati.* — All'apertura della seduta oggi un individuo tira dalle tribune un colpo di rivoltella, gridando: Bisogna che la voce della Macedonia sia ascoltata (Viva emozione).

Il presidente dice: Dichiaro che la seduta continua. (Applausi prolungati).

L'individuo, dopo aver sparato, getta nell'aula una petizione, che sarà consegnata alla magistratura.

Il ministro delle finanze presenta un progetto di legge per un credito di 50 milioni per la costruzione di scuole rurali. (Applausi prolungati).

La Camera, dopo avere subito esaminato il progetto negli uffici, ne approva in seduta plenaria l'urgenza.

BELGRADO, 18. — La Scupstina ha approvato in seconda lettura il progetto relativo ai crediti straordinari di 90 milioni.

Il presidente del Consiglio dei ministri ha convocato i capi-partito dell'opposizione in una riunione, nella quale ha loro esposto le ragioni che non gli permettono, in questo momento, di rispondere a una interpellanza del trattato d'alleanza serbo-bulgaro.

BRUXELLES, 18. — *Camera dei deputati.* — Continua la discussione sulla situazione politica.

Uymans, liberale, parla in favore della continuazione della discussione, e propone una sospensione della seduta per permettere ai partiti di mettersi d'accordo.

Il presidente del Consiglio propone il rinvio a martedì per permettere ai socialisti di pronunciarsi. Il rinvio è approvato.

La seduta è indi tolta.

VIENNA, 18. — L'arresto del tenente Jandic, sospetto di spionaggio, dette occasione ad alcuni giornali di rilevare la circostanza che Jandic frequentò, insieme col figlio del capo dello stato maggiore generale Conrad Von Hoetzendorf, lo stesso corso della scuola di guerra, e di esprimere perciò il dubbio che Jandic abbia profittato della fiducia di Conrad per essere incaricato di missioni speciali.

La *Militarische Rundschau* è autorizzata a dichiarare che in tale asserzione non c'è ombra di fondamento, non essendo Conrad stato quasi mai in rapporto con Jandic, il cui arresto avvenne dietro ordine del capo dello stato maggiore generale stesso.

La affermazione che Jandic avrebbe ottenuto con raggiri l'incarico di importanti missioni è altrettanto falsa, quanto la notizia di malattia o di progettate dimissioni del capo dello stato maggiore generale.

ANVERSA, 18. — La situazione nel porto è invariata. Lungo i quais il carico dei vapori non ha luogo che per mezzo di « gialli » assistiti da uomini degli equipaggi.

Il *Mac Michigaqui*, che doveva partire oggi alle 11, ha ritardato la partenza fino a domani, avendo soltanto metà del carico.

Il *Golden Vels* lascia domani il porto con carico incompleto. Tutto è calmo.

Il *Werker* fa ascendere oggi il numero degli scioperanti a ventimila.

BERLINO, 18. — In risposta alle affermazioni di alcuni giornali francesi, secondo i quali l'*Agenzia Wolff* ha pubblicato notizie esagerate sugli avvenimenti di Nancy, la *Frankfurter Zeitung* pubblica oggi il seguente comunicato dei due viaggiatori tedeschi insultati, Teichmann ed Heyne:

Durante la rappresentazione di una commedia germanofoba provocatrice al Casino di Nancy, ci astenemmo da ogni osservazione, ciò che è confermato dagli agenti di polizia.

Mentre eravamo seduti tranquillamente nella sala di aspetto di seconda classe della stazione ferroviaria, ove si trovavano tre soldati, giunsero tre signori tedeschi con due signore, inseguiti da una folla che urlava e gridava.

Dieci minuti dopo, la folla emettendo grida ostili, si precipitò nella sala d'aspetto investendoci. Con un colpo venne portato via il cappello dalla testa di Teichmann, mentre si gridava: « Salutate i soldati francesi ». Heyne volle ricorrere alla polizia, ma un impiegato gli impedì di passare dalla barriera della stazione. Il capo stazione ci accompagnò quindi al treno di Metz, mentre una folla che gridava ed urlava ci seguiva.

Fummo serrati contro le pareti del treno, gettati sui sedili, ci si sputò in viso, fummo presi a spinte e calpestati: venne tolto l'ombrello di Teichmann e più volte gettato a terra il cappello di Heyne, mentre si continuava a gridare: « Salutate i soldati francesi! » e si tornò a sputarci in viso.

Queste scene ripugnanti si rinnovarono accompagnate dalle più grossolane ingiurie da parte del pubblico che si trovava sui quai della stazione e fra il quale erano anche soldati ed ufficiali.

Soltanto poco prima della partenza del treno, intervenne di nuovo il capo-stazione ed invitò gli assalitori in forma benevola, dicendo: « Ora vi siete abbastanza divertiti », a lasciare il vagone.

Fatti analoghi avvennero in pari tempo dalla parte opposta del treno, ove avevano preso posto altri cinque viaggiatori tedeschi.

Teichmann ed Heyne dichiarano di essere pronti a confermare, occorrendo, con giuramento il loro rapporto.

PARIGI, 18. — Il ministro degli esteri Pichon ha ricevuto stasera alle ore 19 l'ambasciatore di Germania von Schoen, al quale ha comunicato le sanzioni date dal Governo in seguito all'incidente di Nancy, dopo il rapporto di Ogier.

PARIGI, 18. — Nei circoli ufficiosi si ritiene che in seguito alle sanzioni prese oggi, l'incidente di Nancy deve essere considerato come chiuso.

BELGRADO, 18. — Una nota ufficiale comunicata alla stampa respinge energicamente le insinuazioni di fonte bulgara circa le pre-

tese vessazioni a danno dei sudditi bulgari nei distretti di Egri Palanka e di Cumanovo da parte delle autorità serbe.

Respingiamo, dice la nota, una volta per tutte, tali notizie tendenziose ed assolutamente false. Opponiamo la più formale smentita all'articolo del *Mir*, affermante che il ritardo frapposto alla risposta alla nota delle potenze si debba all'assenza di Pasic. Affermiamo che nessun ritardo alla risposta alla nota delle grandi potenze può imputarsi alla Serbia, il cui Governo ha rimesso sempre in tempo opportuno le sue risposte.

ANVERSA, 18. — La situazione economica si aggrava. Il porto diviene deserto in seguito alla diminuzione delle merci in arrivo.

BRUXELLES, 18. — A Bruxelles la quinta giornata di sciopero è passata nella calma.

Si annunzia che gli operai legnaiuoli, in numero di duemila, hanno deciso di aderire allo sciopero, come pure 700 operai delle fabbriche di pellami e delle pellicccerie.

Gli scioperanti si sono riuniti in numerosi locali per commemorare il ventesimo anniversario del successo del primo sciopero.

VIENNA, 18. — In occasione del bicentenario della promulgazione della Prammatica Sanzione nella quale l'Imperatore Carlo VI fissò definitivamente l'ordine della successione al trono d'Austria, affermando per tutti i tempi l'indivisibilità e l'inseparabilità del territorio dei paesi dell'Impero, la *Wiener Abendpost* pubblica un articolo nel quale rileva l'importanza della Prammatica Sanzione per la Monarchia, alla quale la Bosnia-Erzegovina, come membro più giovane, fu inseparabilmente unita con tale vincolo.

L'*Abendpost* dichiara che in tale grande anniversario i popoli della Monarchia rinnovano il giuramento di incrollabile fedeltà e devozione per l'augusta dinastia.

L'unione dell'Imperatore col popolo si mostra in tale giorno nella luce più brillante.

Per commemorare lo storico anniversario il presidente dei ministri Stuergkh ha fatto pubblicare una collezione con i testi autentici di tutti i documenti relativi alla Prammatica Sanzione.

La magnifica opera, che è ornata del ritratto dell'Imperatore Carlo VI, contiene una prefazione scritta dal ministro Stuergkh.

BUKAREST, 18. — Il giovane che nella seduta odierna della Camera ha tirato un colpo di rivoltella dalla tribuna è uno studente macedone di nome Hacin Nastasi.

La rivoltella, che egli gettò a terra dopo aver sparato, era carica soltanto a polvere.

La palla di piombo egli l'aveva in tasca.

Il giovane ha dichiarato che voleva solamente richiamare l'attenzione della Camera sui rumeni viventi nella Macedonia.

La sua supplica conteneva anche una poesia.

Hacin Nastasi, che è molto eccitato, sarà sottoposto ad un esame medico.

BUKAREST, 18. — La Camera ha approvato all'unanimità il credito di 50 milioni per le scuole rurali.

Tale credito sarà coperto con imposte sugli spacci di bevande alcooliche nelle campagne.

PARIGI, 18. — Il ministro dell'interno comunica una nota sugli incidenti di Nancy.

Secondo questa nota, il Ministero fu informato dalla stampa dell'incidente poichè il prefetto trascurò di avvertirlo. Questa è la ragione per cui il Ministero affidò ad Ogier, direttore del controllo al Ministero dell'interno, l'incarico di informarlo interamente sull'affare.

Il rapporto di Ogier dichiara che i fatti sono avvenuti nel modo seguente:

1. Al Casino. — Domenica sera non avvenne al Casino nessun incidente. Un giornalaio disse solamente alla guardia di servizio che aveva l'intenzione di malmenare i tedeschi che si trovavano nel teatro se essi avessero protestato contro la produzione che si rappresentava. La guardia minacciò di espellerlo e ciò fu tutto.

2. Alla birreria Lorraine. — Domenica notte sorse una discussione fra un gruppo di tedeschi, composto di tre uomini e due signore, ed un gruppo di quattro consumatori. Alcuni studenti che si trovavano nei tavolini vicini parteciparono alla discussione e, avendo i tedeschi pronunziato epiteti ingiuriosi, uno tra gli studenti ripetè un verso di Heine ingiurioso per i tedeschi. Però l'incidente non ebbe nessuna importanza.

3. Dalla birreria alla stazione. — Alla chiusura della birreria, verso l'1 ant., i tedeschi si diressero verso la stazione. Essi furono seguiti da un gruppo di una ventina di persone, composto principalmente da studenti, che percorse lo stesso itinerario senza far gesti, nè gridare, ciò che spiega come l'attenzione della polizia non fu attirata.

4. Alla stazione. — Uno dei tedeschi domandò ad un agente di proteggerli contro i giovani che li seguivano.

L'agente chiese ai giovani di lasciare gli stranieri tranquilli e la maggior parte delle persone presenti seguirono tale consiglio. Però gli stranieri furono ben presto raggiunti nella sala d'aspetto da un certo numero di nottambuli che si rifugiano nel buffet della stazione solo locale aperto tutta la notte in città, prendendo un biglietto di entrata in stazione.

Una signora del gruppo tedesco si lamentò coll'impiegato della stazione il quale allora fece passare gli stranieri per una via più lunga e indiretta e li condusse al treno.

Frattanto i dimostranti scorsero nella sala d'aspetto di seconda classe due tedeschi, probabilmente quelli che avevano assistito alla rappresentazione del Casino.

Furono emesse grida contro di loro e ne seguì un leggero tafferuglio, durante il quale il cappello di uno dei tedeschi rotolò a terra.

Il sotto capostazione di servizio, udendo rumore, sopraggiunse e condusse i tedeschi al loro treno. Quindi ritornò nel suo ufficio.

In questo momento vide i dimostranti che si dirigevano verso il treno e salivano dentro i vagoni. Subito si recò nuovamente al treno ed in un compartimento del vagone ove erano saliti i dimostranti scorse uno di questi con le braccia levate su di un viaggiatore. Lo prese e lo fece discendere dal vagone, come pure gli altri dimostranti. Gli sportelli del treno furono quindi chiusi.

Gli agenti di polizia in servizio all'esterno della stazione erano entrati nell'interno, ma senza esercitare un'azione continua per impedire i disordini.

Riassumendo: non vi furono incidenti al Casino; alla birreria Lorraine avvenne un alterco di carattere privato tra consumatori, che però non divenne acuto; sul percorso dalla birreria alla stazione non vi fu alcuna dimostrazione tale da richiedere l'intervento degli agenti; alla stazione (bisogna notarlo) nessun militare partecipò alle dimostrazioni, e queste furono dovute, non già alle persone che seguirono i tedeschi, ma agli elementi eterogenei e di dubbia moralità che si trovano abitualmente alla stazione in tale ora.

Il personale della stazione fece il possibile per proteggere i tedeschi; ma era troppo poco numeroso per riuscire efficacemente. Gli agenti esercitarono un'azione insufficiente ad assicurare il rispetto delle persone.

Il lasso di tempo durante il quale i viaggiatori tedeschi rimasero privi della protezione degli agenti ferroviari e sul quale non si hanno informazioni non potè essere che di due o quattro minuti.

Durante tutto il resto del tempo l'inchiesta ha dimostrato che nessuno degli agenti in servizio alla stazione ha veduto colpire i tedeschi.

PARIGI, 18. — Il ministro dell'interno, dopo aver preso cognizione della relazione di Ogier, incaricato di fare un'inchiesta sugli incidenti di Nancy, ed aver conferito in proposito col presidente del Consiglio, ha deciso di dare a tale deplorevole incidente le seguenti sanzioni:

1. I due agenti di polizia che si trovavano alla stazione di Nancy la notte di domenica sono revocati.

2. Provvedimenti per la riorganizzazione della polizia a Nancy sono d'urgenza posti allo studio; questi provvedimenti richiederanno, nell'interesse del servizio, il trasloco del commissario centrale e del commissario speciale.

3. Il prefetto di Meurthe-Et-Moselle, avendo trascurato di informare spontaneamente e immediatamente il ministro dell'interno, viene chiamato ad altre funzioni.

LONDRA, 19. — Una informazione dell'*Agenzia Reuter* dice che nei circoli serbi e bulgari di Londra non si nutrono i timori manifestati a Vienna circa i rapporti tra i due paesi. I bulgari dichiarano che nessun avvenimento durante la guerra non potrà modificare gli accordi anteriormente conclusi fra i Governi di Sofia e di Belgrado. La questione del possesso eventuale dei territori e quella del mutuo concorso da darsi durante la guerra sono stati considerati sotto tutti gli aspetti e regolati da una convenzione segreta la cui pubblicazione in caso di necessità dissiperà i dubbi che sono stati formulati da persone inesattamente informate.

I serbi sono sorpresi delle voci messe in circolazione a proposito della delimitazione delle frontiere fra la Serbia e la Bulgaria, voci che sono in una formale contraddizione con le stipulazioni della Convenzione segreta.

I serbi non nutrono alcuna apprensione per l'avvenire. La Serbia ha sempre il massimo desiderio di risolvere amichevolmente tutte le questioni con gli alleati.

Quanto ai rapporti della Serbia col Montenegro, un accordo prevede l'arbitrato del Re di Grecia e del Re di Bulgaria, in caso di contestazione per il possesso eventuale di territori.

LONDRA, 19. — Non si sapeva ancora nel pomeriggio di ieri a Londra quando perverrà la risposta degli alleati balcanici all'ultima nota delle potenze.

Nondimeno si crede che la Bulgaria, la Serbia e la Grecia accetteranno le proposte delle potenze, quantunque la Grecia voglia fare alcune riserve e chiedere modificazioni alle eventuali decisioni delle potenze relativamente ai confini dell'Albania meridionale e alle isole del mare Egeo.

Nei circoli diplomatici si ritiene che appena sarà giunta la risposta favorevole degli alleati, le stesse potenze intraprenderanno la redazione delle condizioni di pace, in conformità delle linee generali già indicate, e poi come mediatrici le sottoporranno ai belligeranti.

Così i lavori della conferenza per la pace si limiteranno quasi alla firma ufficiale del trattato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

18 aprile 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	763.6
Termometro centigrado al nord	16.6
Tensione del vapore, in mm.	7.41
Umidità relativa, in centesimi	53
Vento, direzione	S
Velocità in km.	18
Stato del cielo.	3[4 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	16.9
Temperatura minima, id.	10.8
Pioggia in mm.	—

18 aprile 1913.

In Europa: pressione massima di 768 sul mar Bianco, minima di 735 sull'Islanda; massimi secondari di 766 sulla Spagna e Sicilia.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato sulle Marche e Calabria; disceso, fino a 1 mm., al nord, Toscana, Lazio e Sardegna; salito, fino a 1 mm., altrove; temperatura ancora generalmente aumentata; piogge sulla Lombardia, Veneto, Liguria e Toscana; pioggerelle sparse in Emilia, Marche, Umbria e Campania.

Barometro: massimo a 766 in Sicilia, minimo a 759 in Liguria.

Probabilità: venti deboli meridionali sull'Adriatico, deboli o moderati tra sud e ponente altrove; ancora cielo sereno o poco nuvoloso all'estremo sud e Sicilia, generalmente nuvoloso altrove, con piogge sparse, specialmente sull'alta Italia; alto Tirreno mosso.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 18 aprile 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			massima	minima
Porto Maurizio	coperto	molto agit.	14 2	12 0
Sanremo	—		—	—
Genova	coperto	mosso	13 5	11 9
Spezia	coperto	mosso	13 6	10 4
Cuneo	coperto	—	11 6	6 0
Torino	coperto	—	12 2	7 8
Alessandria	—	—	—	—
Novara	coperto	—	13 3	5 9
Domodossola	3/4 coperto	—	14 2	4 8
Pavia	piovoso	—	12 9	8 0
Milano	coperto	—	13 3	8 2
Como	coperto	—	12 0	8 4
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	nebbioso	—	13 5	6 5
Brescia	—	—	—	—
Cremona	coperto	—	12 4	8 7
Mantova	piovoso	—	12 0	7 6
Verona	piovoso	—	12 0	8 9
Belluno	coperto	—	10 9	6 6
Udine	piovoso	—	12 0	7 7
Treviso	piovoso	—	13 7	8 1
Vicenza	piovoso	—	13 2	4 5
Venezia	piovoso	calmo	12 0	9 4
Padova	piovoso	—	12 3	9 0
Rovigo	coperto	—	12 8	8 8
Piacenza	nebbioso	—	12 2	8 8
Parma	piovoso	—	13 9	8 1
Reggio Emilia	coperto	—	14 0	9 0
Modena	coperto	—	14 8	7 6
Ferrara	coperto	—	15 5	9 1
Bologna	nebbioso	—	15 3	8 6
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/4 coperto	—	16 8	6 8
Pesaro	coperto	calmo	18 0	11 2
Ancona	coperto	legg. mosso	16 4	10 9
Urbino	coperto	—	13 7	8 0
Macerata	coperto	—	15 4	8 7
Ascoli Piceno	coperto	—	18 0	8 2
Perugia	piovoso	—	10 8	5 6
Camerino	1/4 coperto	—	12 0	6 0
Lucca	piovoso	—	11 6	8 2
Pisa	coperto	—	13 7	10 4
Livorno	coperto	mosso	14 8	11 5
Firenze	coperto	—	13 2	9 6
Arezzo	coperto	—	15 0	9 6
Siena	coperto	—	12 0	8 0
Grosseto	coperto	—	15 6	12 0
Roma	coperto	—	16 4	10 8
Teramo	—	—	—	—
Chieti	coperto	—	16 4	7 0
Aquila	coperto	—	11 8	6 7
Agnone	coperto	—	13 2	5 7
Foggia	1/4 coperto	—	17 9	5 0
Bari	sereno	calmo	15 0	7 6
Lecce	sereno	—	18 8	8 2
Caserta	1/2 coperto	—	17 0	8 4
Napoli	1/2 coperto	mosso	14 4	9 2
Benevento	3/4 coperto	—	14 9	5 9
Avellino	coperto	—	12 8	7 3
Mileto	sereno	—	17 0	5 4
Potenza	1/4 coperto	—	9 6	3 8
Cosenza	sereno	—	16 0	5 5
Tiriolo	coperto	—	9 2	1 5
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	calmo	18 6	10 2
Palermo	sereno	calmo	19 4	5 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	15 2	7 2
Caltanissetta	sereno		13 0	7 0
Messina	sereno	calmo	17 6	9 0
Catania	sereno	calmo	16 8	9 5
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	coperto	calmo	17 2	7 0
Sassari	3/4 coperto	—	16 2	8 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*